

Sezione D

TUTELA E PREVENZIONE

16. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

CAPITOLO 16 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Autori:

Maria BELVISI¹, Luigi CAIONI¹, Gianluca CESAREI¹, Mara D'AMICO¹, Caterina D'ANNA¹, Stefania MINISTRINI¹, Claudia SPITALI¹; Valeria TROPEA¹

Coordinatore statistico:

Silvia IACCARINO¹

Coordinatore tematico:

Maria BELVISI¹, Luigi CAIONI¹, Stefania MINISTRINI¹

1) ISPRA

QUADRO SINOTTICO INDICATORI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Periodicità aggiornamento	Qualità Informazione	Copertura		Stato e Trend	Rappresentazione	
					S	T		Tabelle	Figure
Valutazione Impatto Ambientale	Decreti VIA di competenza statale	R	Annuale	☆☆☆	I	1989-2009	-	16.1-16.2	16.1-16.3
	Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	R	Annuale	☆☆☆	I	1989-2009	😊	16.3-16.4	16.4-16.6
	Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	R	Annuale	☆☆☆	I	2004-2009	-	16.5-16.6	16.7-16.9
	Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	R	Annuale	☆☆☆	I	2004-2009	😊	16.7-16.8	16.10-16.12
Qualità ambientale di organizzazioni e imprese	Numero di registrazioni EMAS	R	In tempo reale	☆☆☆	I R	1997-2010	😐	16.9	16.13-16.18
	Numero di certificati UNI-EN-ISO 14001	R	Annuale	☆☆☆	I R	2002-2010	😊	16.10	16.19-16.20
Qualità ambientale dei prodotti	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel UE	R	Mensile	☆☆☆	I R	1998-2009	😊	16.11-16.13	16.21-16.24

Introduzione

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è uno degli strumenti fondamentali della politica di governo del territorio.

La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un determinato progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, nonché le loro interazioni.

La Valutazione Impatto Ambientale nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60, come reazione al degrado ambientale causato dal modello di sviluppo precedente, con la legge denominata "*National Environmental Policy Act*" (NEPA, 1969). L'atto NEPA ha disciplinato la politica nazionale per l'ambiente, introducendo l'obbligatorietà di valutazione di impatto ambientale (EIA - *Environmental Impact Assessment*) per tutte le azioni degli Enti del Governo Federale.

Dopo pochi anni viene adottata la VIA in alcuni paesi europei (Danimarca, Francia, Svezia, Germania Federale, Olanda, Regno Unito) e, sulla base di queste prime esperienze, viene approvata la prima Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata con la Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997, nel 2003 con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia e nel 2009 con la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza della normativa statunitense, la direttiva comunitaria prevede la procedura di VIA solo per determinati progetti, definendo delle liste di inclusione che indicano i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale.

A livello internazionale, negli anni '90 sono state emanate una serie di convenzioni internazionali attinenti alla valutazione di impatto ambientale, tra le quali si citano come più importanti la Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 e la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998. La prima, inerente alla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, regola le procedure per tipologie progettuali che possono avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello stato in cui si intende realizzarli. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n. 640.

La Convenzione di Aarhus, invece, stabilisce il diritto per il pubblico interessato di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.108.

I Programmi d'Azione della Comunità Europea in materia ambientale, fin dai primi due (rispettivamente emanati nel 1973 e nel 1977) e soprattutto nel quarto (emanato nel 1983), sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente e, a tal fine, si deve prevedere l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni. La Comunità Europea riconosce, come uno dei principi di politica ambientale, la necessità di considerare gli effetti ambientali in uno stadio il più preliminare possibile rispetto al processo decisionale. Infatti, se con il Secondo programma d'azione ambientale si rafforza l'approccio preventivo della protezione ambientale attraverso l'invito a integrare gli aspetti ambientali nella pianificazione e nelle azioni di tutti i settori economici e sociali e a porre particolare attenzione sull'impatto ambientale come principale strumento di integrazione, è con il Quarto programma di azione ambientale che la procedura di valutazione

ambientale viene riconosciuta come strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche ambientali.

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, nel considerare come elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale la legislazione e come elemento prioritario la completa e corretta attuazione delle normative esistenti, riconosce ancora tra gli strumenti necessari l'utilizzo e la piena ed efficace attuazione della VIA e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Se la VIA costituisce lo strumento più consolidato in Europa, negli anni si sono aggiunti ulteriori strumenti che richiedono un'analisi integrata degli impatti prodotti da determinati progetti. Tra questi si possono citare: la Valutazione di incidenza per qualsiasi piano o progetto che possa comportare incidenze significative su un sito di importanza comunitaria, introdotta con la Direttiva 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; l'approccio integrato nella procedura di autorizzazione (Autorizzazione Integrata Ambientale) all'esercizio di una vasta gamma di impianti industriali, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE oggi interamente sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (IPPC) sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

La VIA non è rivolta ai singoli aspetti ambientali (acqua, suolo, ecc.) ma al complesso delle componenti e delle relazioni che costituiscono il sistema ambientale. Diventa imprescindibile verificare i rapporti non solo con le normative settoriali ma anche con altre azioni collegate del processo decisionale complessivo: il paesaggio, le opere pubbliche, le certificazioni ambientali.

La VIA, strumento di governo di natura obbligatoria, si dovrebbe coordinare anche con altri strumenti di natura volontaria che agiscono nella fase di gestione degli impianti quali EMAS. Il regolamento EMAS per le certificazioni ambientali, seppur non collegato alla VIA, lo diventa indirettamente nel momento in cui ci si dirige verso un sistema integrato di governo della qualità ambientale che combini i criteri di valutazione della fase progettuale con quelli utilizzati in fase di esercizio.

Con l'affermarsi della consapevolezza che la protezione dell'ambiente non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e, in particolare, dall'attivazione di nuove forme di collaborazione con i principali operatori del mercato (imprese e consumatori), ha assunto un ruolo centrale il miglioramento della qualità ambientale delle imprese, delle organizzazioni e dei prodotti; i principali riferimenti di questo obiettivo sono costituiti dai Regolamenti europei EMAS ed Ecolabel e dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000.

Pertanto, le questioni che riguardano le modifiche d'impianti esistenti soggetti a VIA creano contatti, per le aziende che hanno un percorso di certificazione EMAS, con modi complementari attraverso cui definire le caratteristiche della qualità ambientale.

EMAS (Regolamento CE 1221/09) ed Ecolabel dell'Unione Europea (Ecolabel EU) (Regolamento CE 66/2010) sono rappresentativi della politica ambientale avviata dall'Unione Europea con il Quinto programma d'azione (1992-1999). Al tradizionale *command and control*, sono stati affiancati nuovi strumenti di adesione volontaria tesi a favorire una migliore gestione delle risorse, la responsabilizzazione diretta nei riguardi dell'ambiente e a promuovere l'informazione al pubblico sul miglioramento delle prestazioni ambientali di processi e prodotti.

L'applicazione dei suddetti Regolamenti ha dimostrato la loro forte valenza quali strumenti di prevenzione e miglioramento ambientale, tanto che l'obiettivo chiave posto alla base del Sesto programma d'azione e del successivo Piano di azione "produzione e consumo sostenibili" (PCS) può essere identificato nello sviluppo e nel consolidamento di un insieme di provvedimenti che

fanno leva su una produzione rispettosa dell'ambiente e su un consumo ecologicamente consapevole, e che dovrebbe portare nel medio/lungo periodo alla creazione del "mercato verde".

Questo nuovo approccio si è concretizzato:

- con la volontà, espressa nel Sesto programma d'azione dell'UE, di accrescere la diffusione dei Regolamenti EMAS ed Ecolabel, di promuovere il *Green Procurement* per influenzare la crescita del "mercato ecologico", di migliorare l'informazione ambientale *business to business* e *business to consumers* incentivando, tra l'altro, il ricorso alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP);
- con l'invito agli Stati membri a sviluppare strategie in cui integrare gli strumenti volontari disponibili (EMAS, Ecolabel UE, Dichiarazioni ambientali di prodotto, Ecodesign, ecc.) e i provvedimenti di legge al fine di concretizzare il principio della "efficienza ambientale";
- con le innovazioni introdotte in occasione della revisione degli schemi EMAS ed Ecolabel, e in particolare l'approccio quantitativo, più che qualitativo, per focalizzare l'attenzione su indicatori di prestazione ambientale (EMAS III), l'estensione di EMAS dal settore industriale a tutte le attività e l'introduzione del concetto d'impatto ambientale indiretto (EMAS II), l'estensione del campo di applicazione di Ecolabel dai prodotti ai servizi (Ecolabel II) e la recente introduzione di aspetti sociali nell'ambito della definizione dei criteri per la concessione del marchio (Ecolabel III);
- con il ruolo strategico attribuito al pubblico, inteso nell'accezione più generale di settore pubblico e di cittadini-consumatori in quanto soggetti che possono sviluppare la "domanda ecologica".

La creazione del "mercato verde" è un impegno che riguarda:

- imprese, che in sede di progettazione ed esercizio possono migliorare le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi;
- consumatori, che possono privilegiare un'offerta ecologicamente qualificata e un impiego corretto di quanto acquisito;
- Pubbliche Amministrazioni, che possono erogare servizi ambientalmente adeguati, incidere su un uso corretto del territorio, svolgere un ruolo di attento consumatore, informare e indirizzare la sensibilità e il comportamento dei cittadini, introdurre incentivi premianti, promuovere la ricerca e armonizzare le politiche per lo sviluppo.

Gli strumenti a disposizione (EMAS, Ecolabel UE, GPP, DAP, ecc.) sono tanti e ormai tutti tecnicamente consolidati: è il loro *mix* applicativo che deve essere frutto di strategie studiate a livello di impresa, in funzione della competitività sul mercato, e a livello di Amministrazioni, in relazione alle scelte e ai programmi di sviluppo.

Nonostante l'apertura su EMAS prevista dall'art. 18 della Legge 93 del 23/3/01 (peraltro non supportata da successive indicazioni applicative) e dal nuovo Testo Unico sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006), risulta ancora carente un'effettiva ed efficace sponsorizzazione degli strumenti volontari da parte delle amministrazioni competenti e delle parti interessate.

Per quanto riguarda il marchio Ecolabel UE, l'inserimento dei criteri ambientali nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione e l'attribuzione di punteggio per le aziende con prodotti certificati hanno fatto registrare un notevole aumento d'interesse da parte delle imprese per tale tipo di strumento.

Occorre, però, evidenziare che nonostante in Italia siano disponibili sul mercato beni e servizi certificati, la conoscenza del marchio Ecolabel UE da parte del grande pubblico, così come per il logo EMAS, continua a essere scarsa e non ancora in grado di influenzare l'evoluzione del mercato verso il "mercato verde".

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VALUTAZIONI^a

<i>Trend</i>	Nome indicatore	Descrizione
	Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	Il numero delle prescrizioni contenute nei decreti VIA positivi di competenza statale nel periodo giugno 1989-2009 presenta un andamento crescente. Il numero complessivo delle prescrizioni, nel periodo di riferimento ammonta a circa 17.297.
	Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	Il numero delle prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di competenza statale nel periodo giugno 2004-2009 presenta un andamento crescente. Il numero complessivo delle prescrizioni, nel periodo di riferimento ammonta a circa 648.
	Numero di registrazioni EMAS	Il numero delle registrazioni EMAS presenta una fase di rallentamento. Da dicembre 2009 a novembre 2010 il numero delle organizzazioni registrate è aumentato di appena l'1,8%, mentre il numero totale delle registrazioni effettuate è passato da 1.211 a 1.232.
	Numero di certificati UNI-EN-ISO 14001	Il numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 è in continua crescita, avendo raggiunto, a luglio 2010, 12.754 unità.
	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel UE	Il numero di licenze Ecolabel UE è in continuo aumento. Si è passati da 250 licenze nel 2008, a un incremento di 332 licenze nel dicembre 2009.

^a In questa tabella sono riportati due indicatori di VIA: Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale e Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, in quanto rappresentativi della capacità dell'Amministrazione centrale di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del decreto, imponendo condizioni subordinate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, sottoposte a verifica e controllo indipendente da quanto disposto dalle normative nazionali settoriali in materia di vigilanza, controllo e di monitoraggio.

^b In questa tabella sono riportati due indicatori della qualità ambientale delle organizzazioni e imprese: il numero di registrazioni EMAS e il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001. Non è possibile sceglierne uno in luogo dell'altro perché, di fatto, sono rappresentativi di scelte differenti: una rivolta a promuovere le relazioni con il pubblico in generale, prediligendo la comunicazione esterna dei dati relativi alle proprie prestazioni e l'impegno al miglioramento continuo, l'altra attenta alle strategie commerciali ed essenzialmente mirate a favorire i rapporti cliente-fornitore.

16.1 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento tecnico-amministrativo, previsto da direttive europee, che si inserisce nel processo decisionale affinché le considerazioni di ordine ambientale siano tenute in adeguata considerazione. Essa presenta un duplice aspetto, metodologico e amministrativo, con identica finalità: le valutazioni inerenti alla compatibilità ambientale di uno specifico progetto non devono essere riferite soltanto agli effetti diretti o indiretti sulle risorse naturali, ma anche agli altri fattori che più direttamente interessano la qualità della vita e della salute umana.

L'autorizzazione di detti progetti, pubblici e privati, che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili ripercussioni sull'ambiente.

La VIA è entrata in vigore con la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata e integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La VIA in Italia è stata introdotta con l'art. 6 (oggi abrogato) della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Successivamente sono stati emanati alcuni regolamenti attuativi tra cui si segnalano i più importanti: il DPCM 10/08/1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m.i. (oggi abrogato); il DPCM 27/12/1988 (oggi ancora in vigore nelle more dell'emanazione di nuove norme tecniche (art. 35, c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 L. 349/86 adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 377/88" e s.m.i.; il DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i. (oggi abrogato); e più recentemente il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" (Parte II, artt. 4-52 interamente abrogati e sostituiti dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). Si segnala che tali articoli sono stati in parte modificati dal Decreto Legislativo n. 128 del 2010. La VIA riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Attualmente, tali tipologie sono raggruppate in due elenchi (rispettivamente allegato II e III del D.Lgs. 04/08). L'allegato II elenca i progetti di competenza statale, mentre l'allegato III elenca quelli di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Va ricordato che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, e sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Il numero delle tipologie di opere da assoggettare a VIA è aumentato sensibilmente nel corso degli anni in coerenza con i dettami delle direttive UE successivamente entrate in vigore.

Per le opere assoggettate a VIA obbligatoria di competenza statale, quali ad esempio raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il quale conclude il procedimento di VIA espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, avendo acquisito il parere delle regioni interessate.

Il provvedimento di VIA può essere positivo o negativo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, la procedura viene interrotta e tale interruzione ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può essere dato avvio ai lavori in assenza del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

La legislazione europea e nazionale prevede l'obbligo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel Bollettino Ufficiale Regionale degli esiti del procedimento, segnatamente del provvedimento di VIA. I decreti VIA di competenza statale dal 1989 sono anche, successivamente alla loro emanazione, messi a disposizione del pubblico e quindi pubblicati *on-line* sul sito www.minambiente.it.

Va segnalato che nel 2002 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 190 (oggi abrogato) è stata introdotta per le sole opere strategiche di preminente interesse nazionale, inserite nella Legge Obiettivo (L. 443/2001), una nuova procedura oggi regolamentata dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (cosiddetto "Codice De Lise"). In questo caso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formula un parere con eventuali prescrizioni e raccomandazioni che viene inviato al Ministero delle infrastrutture. L'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo è posta in capo al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che emette apposita delibera. Tali delibere sono pubblicate sul sito del CIPE stesso e non sono state oggetto della presente analisi.

Uno degli aspetti più delicati della procedura di VIA risiede nelle azioni che la Pubblica Amministrazione e il proponente dell'opera, ognuno per la propria parte di competenza, sono tenuti a mettere in atto; infatti, lo sviluppo e implementazione di un corretto processo di VIA, e quindi a valle dell'esito della procedura stessa, richiede la verifica delle condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) di approvazione quali: il controllo della realizzazione, dei relativi impatti ed effetti dell'opera nell'ambiente circostante, la corretta attuazione e la verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione ambientale, l'osservanza del piano di monitoraggio ambientale, ecc.

Le prescrizioni rappresentano delle condizioni vincolanti l'esito stesso della procedura, alle quali sono subordinate la realizzazione e l'esercizio dell'opera, e pertanto da recepire obbligatoriamente, indipendentemente da quanto disposto dalle normative nazionali settoriali in materia di vigilanza, controllo e di monitoraggio. Le raccomandazioni non hanno carattere strettamente vincolante ma costituiscono dei suggerimenti e degli inviti, volti al proponente o ad amministrazioni o enti competenti per la realizzazione dell'opera, ad adottare comportamenti/norme, a intraprendere azioni che, anche se non incidenti sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, possono tuttavia migliorarla. Inoltre, le raccomandazioni rappresentano azioni che non sono poste in capo al solo proponente dell'opera ma necessitano, sia pur su proposta dello stesso, della collaborazione di altri soggetti.

Le prescrizioni e raccomandazioni sono soggette a verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti, di norma il MATTM, o altrimenti indicato nel decreto stesso.

L'obiettivo principale della valutazione d'impatto ambientale è la previsione e la stima degli effetti ambientali del progetto, al fine di proporre azioni mitigatrici.

Il monitoraggio, in linea generale, è finalizzato alla verifica degli effetti stimati nel corso della realizzazione dell'opera e assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio assume anche un ruolo di sorveglianza del rispetto delle prescrizioni o raccomandazioni, e consente infine l'implementazione delle buone pratiche.

Si intende per opere di mitigazione sia quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare) sia

quelle di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente).

Per le opere di compensazione si intendono interventi non strettamente collegati con l'opera, che sono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di *habitat* umidi o zone boscate in aree dove erano presenti ex cave, bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).

Nella procedura di VIA un ruolo specifico è riservato alla fase iniziale in cui viene effettuata una verifica di assoggettabilità (o fase di *screening* o verifica di esclusione) che ha lo scopo di valutare, preliminarmente, se determinati progetti possano avere “un impatto significativo sull’ambiente” e se debbano essere sottoposti a una fase di valutazione di impatto ambientale. Tali verifiche sono riservate a determinate categorie di progetti espressamente elencate (all. IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e si concludono con uno specifico provvedimento di verifica denominato “determinazione direttoriale di verifica di assoggettabilità a VIA”. Le determinazioni direttoriali positive e positive con prescrizioni dispongono l’esclusione dall’assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto, mentre quelle negative determinano che il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA.

Lo *screening*, introdotto a livello europeo dalla Direttiva 97/11/CE, era già applicato da diversi anni a livello regionale, grazie al DPR 12/4/96 che era riuscito ad anticipare una serie di novità previste dalla stessa normativa comunitaria, mentre a livello nazionale è in atto dal 1994 per determinate tipologie di opere quali i progetti di ricerca di idrocarburi in mare (DPR 526/1994), per le centrali elettriche (DPR 354/1996), o su specifica richiesta di esclusione di un progetto di modifica per un’opera già autorizzata in applicazione all’art. 2 del DPCM 337/1988 o per le istanze di verifica di esclusione relative a opere suscettibili di rientrare nei casi di cui all’art. 1.5-bis del DPCM 337/1988, infine per determinati progetti la cui istanza è stata avviata dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2007, ovvero nell’arco di vigenza del D.Lgs. 152/06.

Sono sottoposte oggi alla verifica di assoggettabilità le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. 4/08 e s.m.i. (progetti di competenza statale) che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente e quelli che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; nonché, quelli di cui all’allegato IV del suddetto decreto secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome.

L’autorità competente si esprime attraverso un provvedimento di assoggettabilità disponendo:

- l’esclusione dalla procedura di VIA, con eventuali prescrizioni, se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente e non costituisce modifica sostanziale;
- l’assoggettamento alla procedura di VIA, se il progetto ha impatti negativi e significativi e costituisce modifica sostanziale.

Q16.1: Quadro delle caratteristiche indicatori Valutazione Impatto Ambientale

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Decreti VIA di competenza statale	Fornire un quadro del livello di risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	R	Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985; Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997; Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Legge 349 8/7/1986 (abrogata) DPCM 10/08/1988, n.377 (abrogato) DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. (abrogato) D.Lgs. 152/2006 succ. modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010
Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale	Misurare la capacità dell'Amministrazione centrale di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del decreto, imponendo condizioni vincolanti e obbligatorie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera stessa	R	Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985; Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997; Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Legge 349 8/7/1986 (abrogata) DPCM 10/08/1988, n.377 (abrogato) DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. (abrogato) D.Lgs. 152/2006 succ. modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010
Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	Fornire un quadro del livello di risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	R	Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985; Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997; Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive

			del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Legge 349 8/7/1986 (abrogata) DPCM 10/08/1988, n.377 (abrogato) DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. (abrogato) D.Lgs. 152/2006 succ. modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010
Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	Misurare la capacità dell'Amministrazione centrale di valutare se un determinato progetto, oggetto delle determinazioni direttoriali, può avere un impatto negativo e significativo sull'ambiente, tale da dover essere sottoposto alla procedura di VIA, imponendo condizioni vincolanti e obbligatorie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera stessa	R	Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985; Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997; Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio Legge 349 8/7/1986 (abrogata) DPCM 10/08/1988, n.377 (abrogato) DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. (abrogato) D.Lgs. 152/2006 succ. modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010

Bibliografia

www.minambiente.it (Argomenti chiave-VIA)

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, 2008, 2009

S. Malcevschi, M. Belvisi, C.O. Chitotti, P. Garbelli, *Impatto ambientale e valutazione strategica*. Prima edizione: giugno 2008-il Sole 24 ORE S.p.A.

Elisabetta Mariotti, Michele Iannantuoni, *Il nuovo diritto ambientale*. Seconda Edizione aggiornata: settembre 2008-Maggioli Editore

Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application and effectiveness of the EIA Directive (Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC) COM/2009/0378 final

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 112 del 20/12/1973)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 139 del 13/6/1977)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982-1986) (GU n. C 46 del 17/2/1983)

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10/9/2002).

DECRETI VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreti VIA) di competenza statale, emanati annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. L'elaborazione dei dati a disposizione (www.minambiente.it) permette di illustrare l'andamento negli anni del numero di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la ripartizione negli anni degli esiti della pronuncia di compatibilità ambientale e la loro distribuzione in funzione di determinate tipologie di opere.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di decreti pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi possono essere considerati affidabili e accurati. I dati hanno una copertura temporale da giugno 1989 al 2009 e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Obbligo di assoggettamento a VIA di determinati progetti, pubblici o privati, di competenza statale secondo la normativa di VIA rispettivamente vigente dal 1989 ad oggi e di cui alla Direttiva CEE 85/337 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

STATO e TREND

La tipologia delle opere soggette a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell'adeguamento legislativo alle direttive europee in materia e alle relative modifiche. In particolare, le tipologie di opere a competenza statale hanno risentito dell'entrata in vigore del DPR 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, legge 146/1994" e del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59". Quest'ultimo ha demandato alla competenza regionale alcune opere precedentemente di competenza statale. L'andamento risente anche di alcune normative specifiche quali, a puro titolo esemplificativo, quella sulla liberalizzazione del mercato energetico, attuata con il D.Lgs. 79/1999 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e quella relativa al decreto "sblocca centrali" successivamente convertito nella L. 55 del 9 aprile 2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (Legge Marzano), che ha comportato un sensibile aumento della tipologia di opera "centrali termoelettriche". Inoltre, nell'arco di vigenza della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008), la valutazione di impatto ambientale compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per quei progetti di opere e interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale e non più sulla base di elenchi predefiniti, comportando una sostanziale modifica alla precedente modalità di ripartizione delle competenze. Per quanto sopra esposto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Tabella 16.1 sono stati inclusi sotto la voce “positivo” i provvedimenti positivi (rappresentati solo da due decreti), i provvedimenti positivi con prescrizioni (che rappresentano la maggioranza con una percentuale pari al 98%) e i parzialmente positivi. Come si evince dalla Figura 16.2, la procedura di VIA si conclude positivamente in circa l’81% dei casi. Le tipologie di opere (Tabella 16.2) fanno riferimento alle categorie codificate dal DPCM n. 377 di agosto del 1988 e s.m.i. Rispetto a quest’ultimo, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche se ha comportato modifiche all’elenco delle tipologie di opere a competenza statale non ha mutato la classificazione delle tipologie d’opera e né l’elaborazione dell’indicatore. La scelta delle categorie è stata operata in base all’analisi del numero di decreti, e corrisponde alle categorie più popolate. Tali categorie sono: strade, rifiuti (sia pur per tipologie progettuali limitate in quanto sono in larga parte di competenza regionale), centrali termoelettriche (a ciclo combinato, a carbone, a cogenerazione e a turbogas) e prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. La macro categoria “Altro” raggruppa: dighe e invasi, piani regolatori portuali, aeroporti, gasdotti, elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato superiore a 15 km, interporti, tronchi ferroviari, porti, raffinerie e gassificazione, stoccaggio prodotti chimici, impianti chimici integrati, centrali idroelettriche, cave, acciaierie, impianti nucleari, parchi eolici, terminali marittimi e alcuni progetti particolari quali Legge Valtellina, Gran Sasso, Sistema idroviario padano – veneto, recupero ambientale miniere. Dall’esame della Tabella 16.2 si osserva che il 19% dei decreti positivi è rappresentato dalla tipologia progettuale “strade”, il 19% “rifiuti”, il 16% “centrali termoelettriche”, l’8% “impianti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” e il restante 39% “altro”.

Tabella 16.1: Numero totale di decreti VIA di competenza statale positivo, negativo e interlocutorio negativo

Anno	Positivo ^a	Negativo	Interlocutorio negativo	TOTALE
	n.			
giugno 1989	1	0	2	3
1990	4	2	0	6
1991	15	6	2	23
1992	8	1	3	12
1993	10	4	6	20
1994	20	7	1	28
1995	26	4	2	32
1996	30	2	5	37
1997	18	5	3	26
1998	23	5	1	29
1999	43	5	1	49
2000	46	5	2	53
2001	28	2	0	30
2002	57	8	0	65
2003	34	0	0	34
2004	34	0	1	35
2005	31	0	2	33
2006	13	0	2	15
2007	19	1	14	34
2008	31	1	7	39
2009	49	4	8	61
TOTALE	540	62	62	664

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

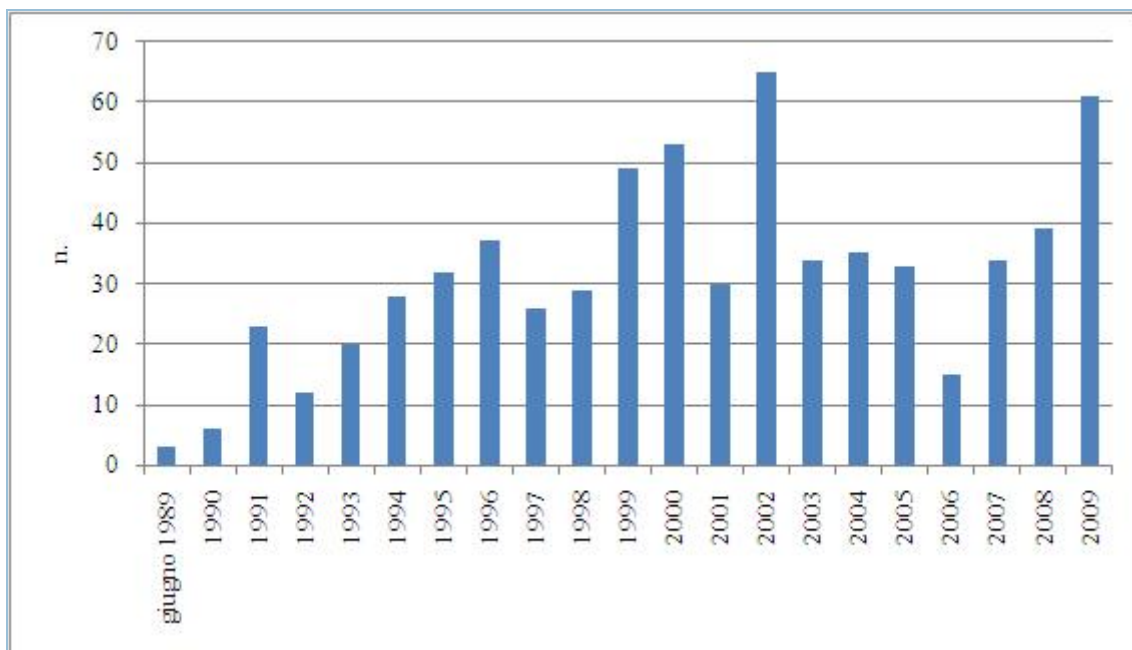
NOTA:

^a Nella categoria “positivo” sono stati inclusi i provvedimenti positivi con prescrizioni e i parzialmente positivi

Tabella 16.2: Numero di decreti positivi per tipologia d'opera

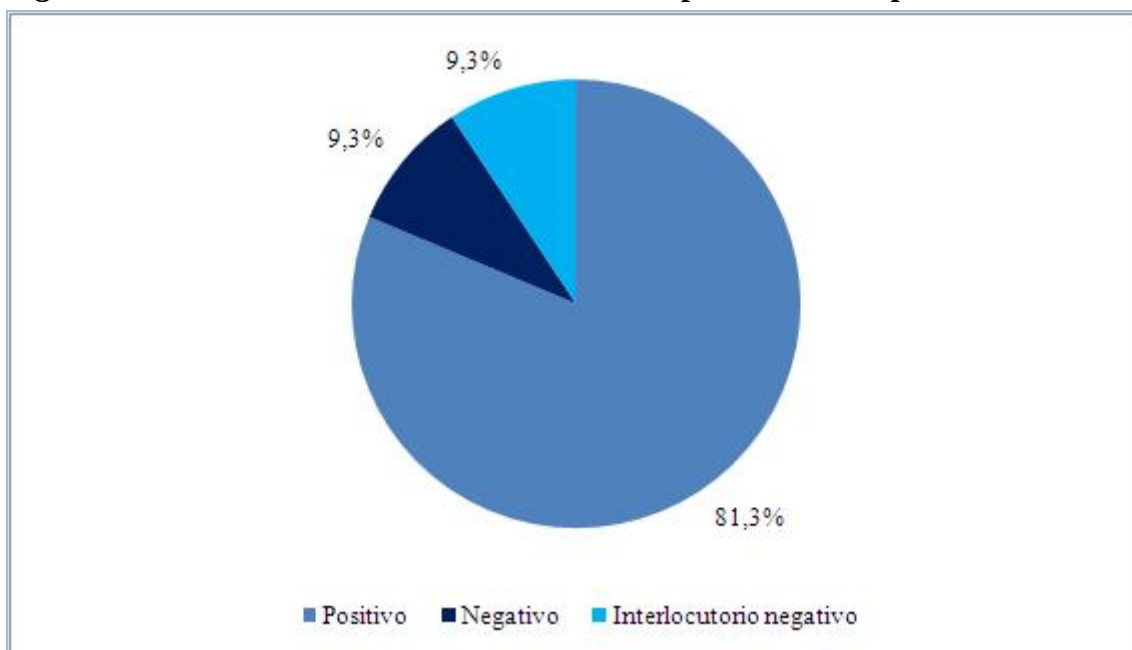
Categorie d'opera	giugno 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
	n.																					
Strade	0	0	0	0	1	2	1	5	8	4	9	12	10	15	11	8	2	6	5	3	1	103
Rifiuti	0	4	8	4	5	9	9	8	3	3	6	12	4	8	3	3	8	0	1	3	0	101
Centrali termoelettriche	0	0	3	1	2	1	0	2	1	2	1	4	1	17	8	13	7	2	3	3	14	85
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	10	4	1	2	1	1	0	1	2	2	9	43
Altro																						
<i>Dighe e invasi</i>	1	0	3	2	2	1	2	2	0	4	3	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1	26
<i>Piani regolatori portuali</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	2	1	0	5	2	0	0	3	22
<i>Aeroporti</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	4	2	3	1	0	1	5	0	22
<i>Gasdotti</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	2	3	1	2	2	1	3	7	27
<i>Elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato superiore a 15 km</i>	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	18
<i>Interporti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	14
<i>Tronchi ferroviari</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	4	1	1	0	0	1	0	12
<i>Porti</i>	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	0	1	1	1	13
<i>Raffinerie e gassificazione</i>	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5	6	19
<i>Stoccaggio prodotti chimici</i>	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	7
<i>Impianti chimici integrati</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7
<i>Centrali idroelettriche</i>	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
<i>Cave</i>	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Acciaierie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Impianti nucleari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
<i>Parchi eolici</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Terminali marittimi</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
<i>Progetti particolari</i>	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	7
TOTALE	1	4	15	8	10	20	26	30	18	23	43	46	28	57	34	34	31	13	19	31	49	540

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.1: Numero totale di decreti VIA di competenza statale per anno

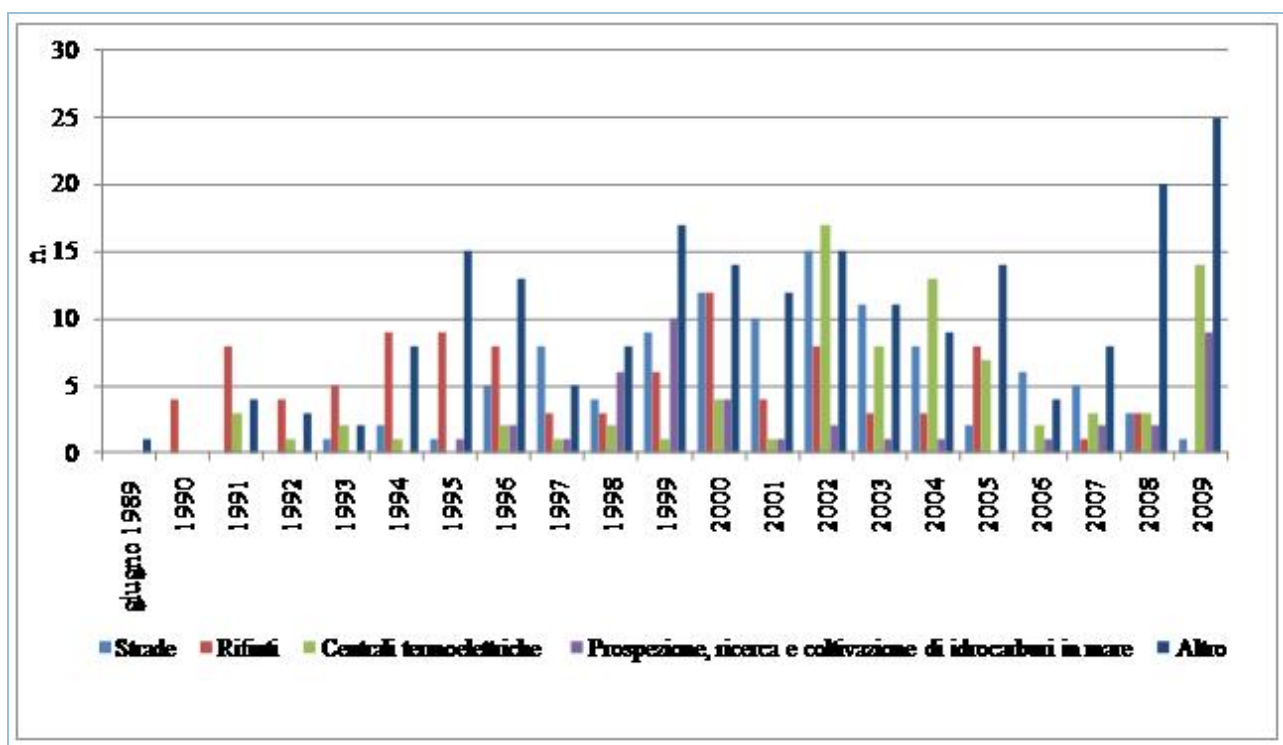


Fonte: MATTM

Nota:

Nella categoria “positivo” sono stati inclusi i provvedimenti positivi con prescrizioni e i parzialmente positivi

Figura 16.2: Numero totale di decreti VIA di competenza statale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.3: Numero di decreti positivi per tipologie d'opera

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'analisi dei singoli provvedimenti ha portato a individuare e catalogare le prescrizioni e le raccomandazioni (che rappresentano l'1,6%) contenute in ciascun provvedimento di VIA consultabile sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'indicatore permette di evidenziare l'andamento negli anni del numero complessivo di prescrizioni e, nello specifico, di considerare quelle riconducibili a un'azione di "monitoraggio" o "interventi di mitigazione o compensazione ambientale". Sono state, inoltre, individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale, prendendo il 1995 come anno di riferimento dall'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle Agenzie Regionali di protezione dell'ambiente avvenuta con Legge 01/1994. Il numero di prescrizioni per il periodo gennaio 1995- luglio 2008 è riferito ad APAT- ARPA/APPA, mentre da agosto 2008 è riferibile ai tre enti (APAT, ICRAM e INFS) confluiti in ISPRA con la Legge 133/2008 e alle ARPA/APPA.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	2	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi i dati possono essere considerati affidabili. I dati coprono un periodo che va dal 1989 al 2009 e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Le differenti norme che hanno regolamentato la VIA prevedono l'identificazione di eventuali prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, ovvero nel provvedimento di VIA se positivo, come riportato nel DPCM 27/12/1988 e s.m.i. "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 L 349/86 adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 377/88" e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II.

L'art 26 comma 5 del D.Lgs. 04/08, che abroga interamente il D.Lgs. 152/06 parte II, ribadisce quanto già presente nelle precedenti disposizioni in materia, ossia che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti.

STATO e TREND

L'andamento del numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale risulta crescente.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Nella Figura 16.4 si riporta l'evoluzione del numero totale delle prescrizioni a confronto con il numero dei decreti. Si può notare una similitudine negli andamenti temporali tra i due indicatori. In Italia, nel corso degli anni di vigenza della VIA, il numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei decreti è aumentato rispetto al numero dei decreti, registrando un *trend* positivo

(Tabella 16.3). Nel periodo 1989 – 2009, si rileva una media di circa 30 prescrizioni a decreto, che varia da un minimo di 6 nel 1989 a un massimo assoluto nel 2006 di circa 70 prescrizioni per decreto, come si evince dal rapporto tra il numero delle prescrizioni e il numero dei decreti. Nel 2009, le prescrizioni relative agli interventi di mitigazione rappresentano circa il 18%, in diminuzione rispetto al 2007 e in aumento rispetto al 2008; mentre quelle relative al monitoraggio ambientale sono circa il 14%, diminuite rispetto agli anni precedenti (Tabella 16.3 e Figura 16.5). Le prescrizioni relative agli interventi di mitigazione rappresentano circa il 24% del totale, rispetto a circa il 18% del monitoraggio. Tale andamento testimonia la crescente attenzione da parte dell'Amministrazione pubblica centrale riguardo al miglioramento nelle varie fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio delle singole opere. Si evidenziano scostamenti negli anni, tuttavia si può rilevare, nei primi anni, una prevalenza delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale rispetto alle azioni di mitigazione e compensazione ambientale, tendenza che si inverte negli ultimi anni. Premesso che ciascuna prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza a carico del MATTM ovvero di Enti competenti diversi se appositamente specificato, nella Tabella 16.4 sono state individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale, prendendo il 1995 come data di riferimento, anno dell'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle Agenzie Regionali di protezione dell'ambiente (Legge 01/1994). Tali verifiche di ottemperanza rappresentano, dal 1995 al 2009, circa il 13% dei casi. Si può notare, Figura 16.6, come la percentuale delle verifiche di ottemperanza a carico del Sistema agenziale sia crescente nei primi anni, dal 2000 in poi, in coincidenza alla messa a regime del Sistema agenziale, l'andamento è pressoché costante, a testimonianza del consolidamento del ruolo svolto nelle azioni di verifica e controllo ambientale del territorio. Si segnala che il numero di prescrizioni relative al periodo gennaio 1995- luglio 2008 sono riferite ad APAT- ARPA/APPA mentre quelle relative al periodo da agosto 2008 in poi sono riferite a ISPRA (APAT, ICRAM e INFS) - ARPA/APPA, in quanto da tale data i tre enti (APAT, ICRAM e INFS) sono confluiti in ISPRA con la Legge 133/2008.

Tabella 16.3: Numero dei decreti positivi, prescrizioni, raccomandazioni, prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale

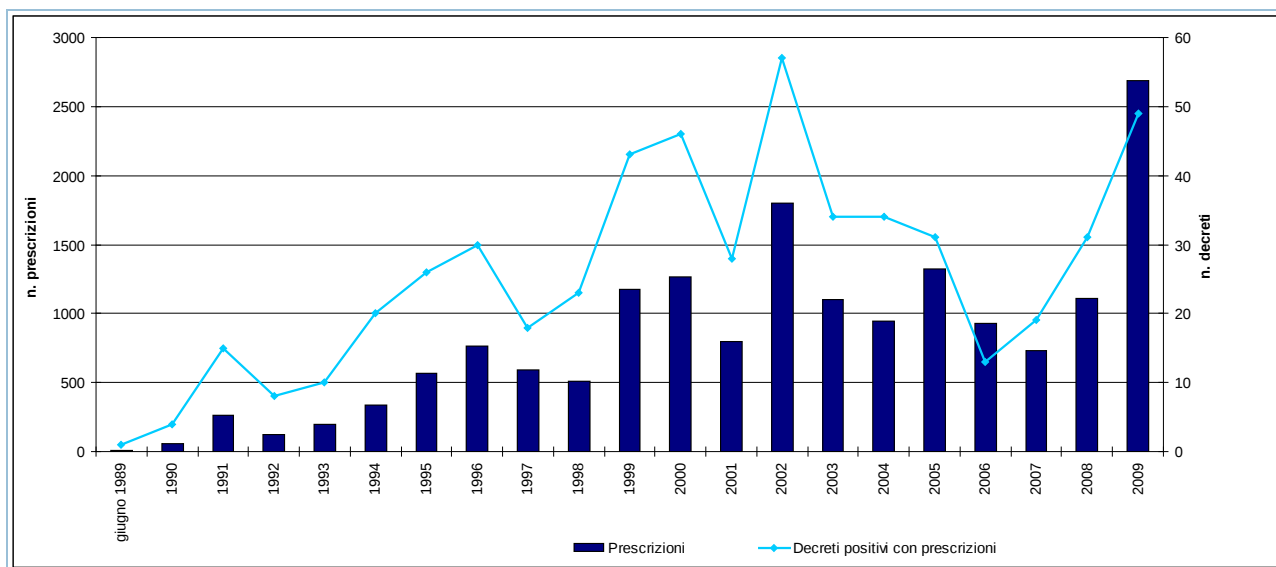
Anno	Decreti positivi con prescrizioni	Prescrizioni	Raccomandazioni	Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale		Prescrizioni relative agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale	
	n.	n.	n.	n.	%	n.	%
giugno 1989	1	6	0	2	33,33	1	16,67
1990	4	56	3	17	30,36	15	26,79
1991	15	267	5	72	26,97	57	21,35
1992	8	126	5	30	23,81	30	23,81
1993	10	194	4	47	24,23	27	13,92
1994	20	337	12	95	28,19	53	15,73
1995	26	567	12	108	19,05	106	18,69
1996	30	768	17	92	11,98	162	21,09
1997	18	593	2	74	12,48	192	32,38
1998	23	512	14	114	22,27	100	19,53
1999	43	1.172	17	197	16,81	339	28,92
2000	46	1267	26	232	18,31	285	22,49
2001	28	800	8	121	15,13	179	22,38
2002	57	1.801	23	354	19,66	428	23,76
2003	34	1.103	33	192	17,41	329	29,83
2004	34	946	15	160	16,91	239	25,26
2005	31	1.320	10	275	20,83	318	24,09
2006	13	931	0	154	16,54	371	39,85
2007	19	729	25	117	16,05	213	29,22
2008	31	1.111	0	217	19,53	158	14,22
2009	49	2.691	42	386	14,34	490	18,21
TOTALE	540	17.297	273	3.056	17,67	4.092	23,66

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Tabella 16.4: Numero di prescrizioni e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)

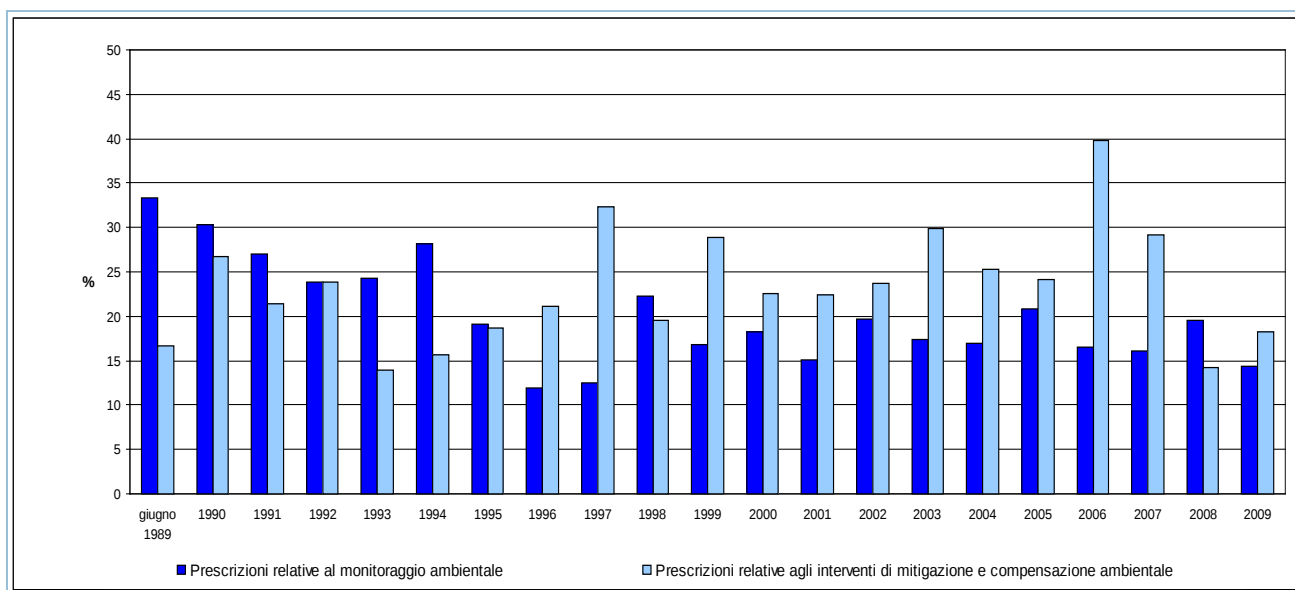
Anno	Decreti positivi totali	Prescrizioni totali	Prescrizioni competenza Sistema agenziale	
	n.	n.	n.	%
1995	26	567	1	0,2
1996	30	768	3	0,4
1997	18	593	7	1,2
1998	23	512	39	7,6
1999	43	1.172	112	9,6
2000	46	1.267	225	17,8
2001	28	800	81	10,1
2002	57	1.801	384	21,3
2003	34	1.103	144	13,1
2004	34	946	132	14,0
2005	31	1.320	176	13,3
2006	13	931	104	11,2
2007	19	729	112	15,4
2008	31	1.111	191	17,2
2009	49	2.691	384	14,3
TOTALE	482	16.311	2.095	12,8

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



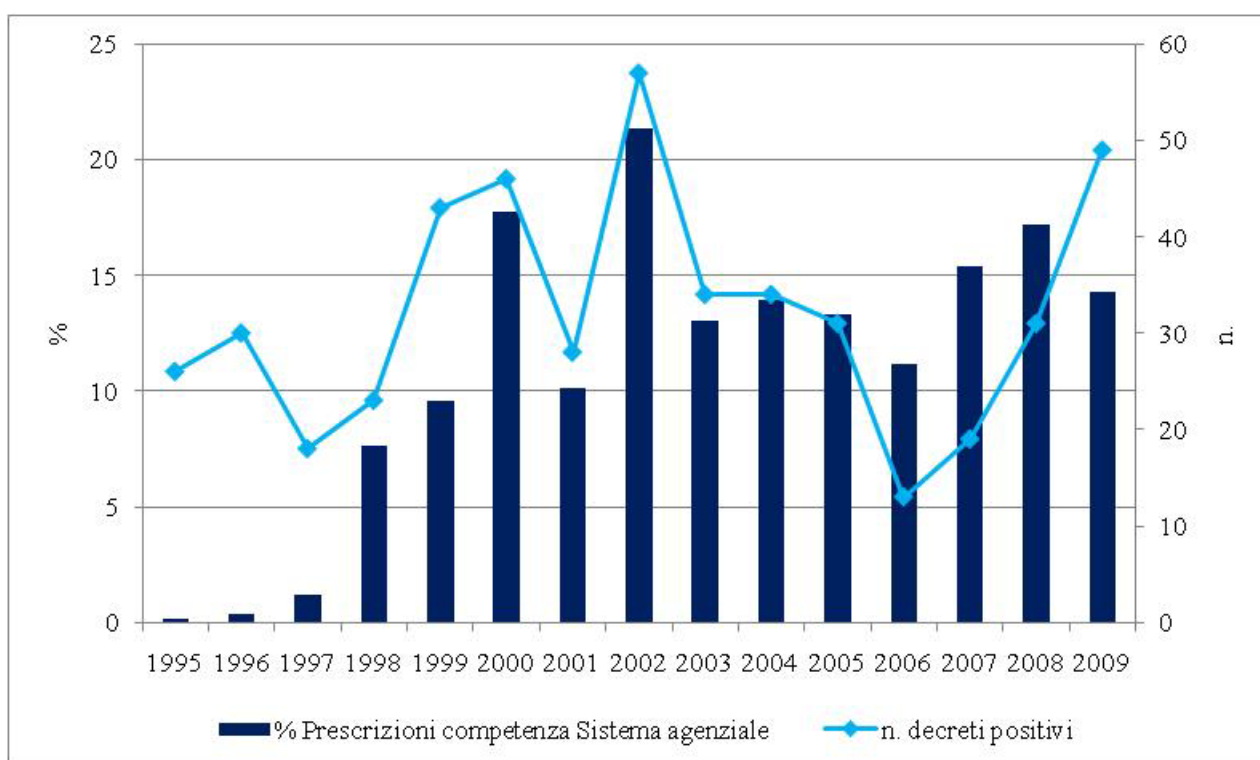
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.4: Evoluzione del numero delle prescrizioni e dei decreti



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.5: Percentuale delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.6: Evoluzione del numero totale di prescrizioni di competenza del Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)

DETERMINAZIONI DIRETTORIALI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero di determinazioni direttoriali (denominati provvedimenti di assoggettabilità) di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, emanate annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'elaborazione dei dati a disposizione (www.minambiente.it) permette di illustrare l'andamento negli anni del numero di opere sottoposte alla verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la ripartizione negli anni degli esiti della verifica delle determinazioni direttoriali (positive con prescrizioni, parzialmente positive, negative e interlocutorie negative) e la loro distribuzione in funzione di determinate tipologie di opere.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di determinazioni direttoriali pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi possono essere considerati affidabili e accurati. I dati hanno una copertura temporale da 2004 al 2009 e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

A livello nazionale la verifica di assoggettabilità (o fase di *screening* o verifica di esclusione) è applicabile dal 31 luglio 2007, ovvero dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo quanto previsto per determinate tipologie di opere quali le centrali elettriche (DPR 354/1996) e la ricerca di idrocarburi in mare (DPR 526/1994) o su specifica richiesta di esclusione di un progetto di modifica per un'opera già autorizzata in applicazione all'art. 2 del DPCM 337/1988 o per le istanze di verifica di esclusione relative a opere suscettibili di rientrare nei casi di cui all'art. 1.5-bis del DPCM 337/1988.

STATO e TREND

La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell'adeguamento legislativo alle direttive europee in materia. In particolare, lo *screening*, introdotto a livello europeo dalla Direttiva 97/11/CE, è già stato applicato da diversi anni a livello regionale, grazie al DPR 12/4/96 che era riuscito ad anticipare una serie di novità previste dalla stessa normativa comunitaria. L'andamento risente di alcune normative specifiche, a livello nazionale. Infatti, la verifica di assoggettabilità è applicabile dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008, ovvero nel periodo di vigenza del D.Lgs. 152/06, salvo quanto previsto per determinate tipologie di opere quali le centrali elettriche (DPR 354/1996) e la ricerca di idrocarburi in mare (DPR 526/1994) o su specifica richiesta di esclusione di un progetto di modifica per un'opera già autorizzata in applicazione all'art. 2 del DPCM 337/1988 o per le istanze di verifica di esclusione relative a opere suscettibili di rientrare nei casi di cui all'art. 1.5-bis del DPCM 337/1988. Oggi sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II del D.Lgs. 4/08 e s.m.i (per progetti di competenza statale) che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente e quelli che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più

di due anni, nonché, quelli di cui all'allegato IV del suddetto decreto secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. Pertanto, oggi, non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Tabella 16.5 sono state incluse sotto la voce “positivo” le determinazioni direttoriali positive con prescrizioni, che sommate a quelle parzialmente positive e negative rappresentano la maggioranza, con una percentuale di circa il 77%. Come si evince dalla Figura 16.8, la procedura di verifica si conclude positivamente nel 67% dei casi, mentre si conclude con un provvedimento di assoggettabilità misto (in parte positivo e in parte negativo) nel 10% dei casi. La classificazione adottata per le tipologie di opere (Tabella 16.6) fa riferimento alle categorie codificate dal DPCM n. 377 di agosto del 1988 e s.m.i., in analogia a quanto disposto per i “Decreti VIA”. La scelta delle categorie è stata operata in base all'analisi del numero di determinazioni direttoriali e corrisponde alle categorie più popolate. Tali categorie sono principalmente interventi di modifica e/o ampliamenti inerenti: Centrali termoelettriche (a ciclo combinato, a carbone, a cogenerazione e a turbogas); Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare; Porti; Raffinerie o impianti di gassificazione. La macro categoria “Altro” raggruppa modifiche o ampliamenti inerenti: Strade, Impianti chimici integrati, Tronchi ferroviari, Rifiuti, Aeroporti, Gasdotti, Elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato superiore a 15 km, Interporti, Piani regolatori portuali, Impianti idroelettrici, Terminali marittimi e Sistemazioni idrauliche.

Dall'esame della Figura 16.9 si osserva che circa il 29% è rappresentato dalla tipologia progettuale Centrali termoelettriche, circa il 20% da Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, l'11% sia da Porti sia da Raffinerie o impianti di gassificazione, mentre circa il 30% l'insieme delle categorie raccolte sotto la voce “Altro”.

Tabella 16.5: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale positivo, parzialmente positivo e negativo, negativo e interlocutorio negativo

Anno	Positivo ^a	Parzialmente positivo e negativo	Negativo	Interlocutorio negativo	TOTALE
	n.				
2004	15	3	1	0	19
2005	29	5	11	0	45
2006	13	6	10	0	29
2007	12	1	6	0	19
2008	24	2	1	1	28
2009	16	0	7	1	24
TOTALE	109	17	36	2	164

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

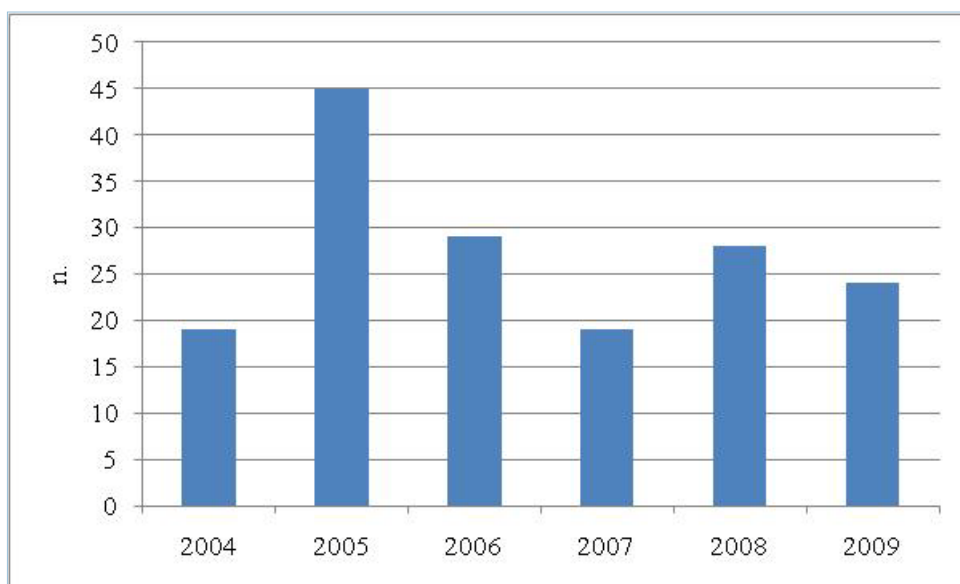
LEGENDA:

^a Nella categoria “positivo” sono stati inclusi i provvedimenti di assoggettabilità positivi con prescrizioni

Tabella 16.6: Numero di determinazioni direttoriali positive e parzialmente positive e negative per tipologia d'opera

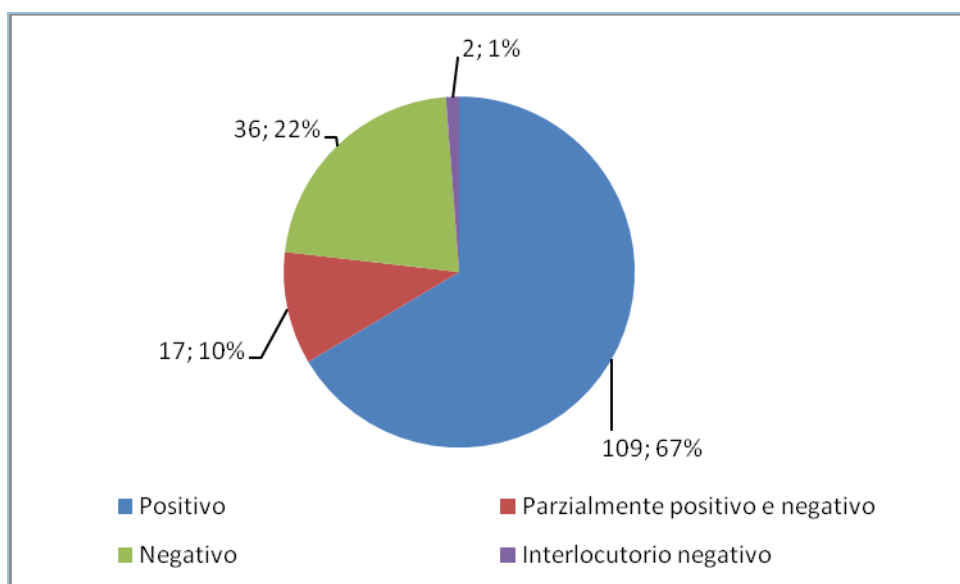
Categorie d'opera	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Centrali termoelettriche	4	18	7	3	2	2	36
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	2	7	6	0	7	3	25
Porti	1	2	1	1	5	4	14
Raffinerie e gassificazione	7	1	0	1	3	2	14
Altro							
Strade	0	2	1	2	3	3	11
Impianti chimici integrati	3	2	0	3	0	0	8
Tronchi ferroviari	0	0	1	0	2	0	3
Rifiuti	0	0	1	1	1	0	3
Aeroporti	0	1	0	1	0	0	2
Gasdotti	0	0	0	0	1	1	2
Elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato superiore a 15 km	0	1	1	0	0	0	2
Interporti	0	0	0	0	2	0	2
Piani regolatori portuali	0	0	1	0	0	0	1
Impianti idroelettrici	0	0	0	0	0	1	1
Terminali marittimi	0	0	0	1	0	0	1
Sistemazioni idrauliche	1	0	0	0	0	0	1
TOTALE	18	34	19	13	26	16	126

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.7: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per anno

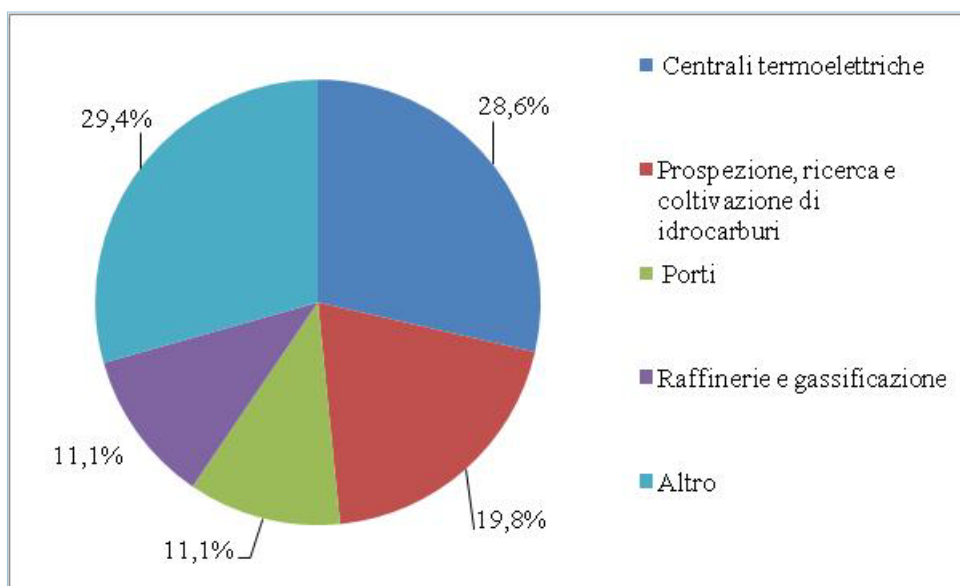


Fonte: MATTM

Nota:

Nella categoria “positivo” sono stati inclusi le determinazioni direttoriali positive con prescrizioni

Figura 16.8: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.9: Numero di determinazioni direttoriali positive e parzialmente positive e negative per tipologie d'opera

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DETERMINAZIONI DIRETTORIALI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'analisi dei singoli provvedimenti di assoggettabilità ha portato a individuare e catalogare le prescrizioni e le raccomandazioni (che rappresentano circa il 4%) contenute in ciascuna determinazione direttoriale di verifica di assoggettabilità a VIA, consultabili sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'indicatore permette di evidenziare l'andamento negli anni del numero complessivo di prescrizioni e, nello specifico, di considerare quelle riconducibili a un'azione di "monitoraggio" o "interventi di mitigazione o compensazione ambientale". Sono state, inoltre, individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale inteso come "ISPRA - ARPA/APPA", prendendo come riferimento gli anni dal 2004 al 2009. Il numero di prescrizioni per il periodo gennaio 2004- luglio 2008 è riferito ad APAT- ARPA/APPA. Mentre da agosto 2008 il numero delle prescrizioni è riferibile ai tre enti (APAT, ICRAM e INFS) confluiti in ISPRA con la Legge 133/2008 e alle ARPA/APPA.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	2	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato assegnato sulla base dei dati relativi al numero di prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale pubblicati e aggiornati con regolarità sul sito del MATTM, quindi i dati possono essere considerati affidabili. I dati coprono un periodo che va dal 2004 al 2009 e sono reperiti con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

A livello nazionale la verifica di assoggettabilità (o fase di *screening* o verifica di esclusione) è applicabile dal 31 luglio 2007, ovvero dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, salvo quanto previsto per determinate tipologie di opere quali le centrali elettriche (DPR 354/1996) e la ricerca di idrocarburi in mare (DPR 526/1994) o su specifica richiesta di esclusione di un progetto di modifica per un'opera già autorizzata in applicazione all'art. 2 del DPCM 337/1988 o per le istanze di verifica di esclusione relative a opere suscettibili di rientrare nei casi di cui all'art. 1.5-bis del DPCM 337/1988. Oggi sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II del D.Lgs. 4/08 e s.m.i (per progetti di competenza statale) che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente e quelli che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, nonché, quelli di cui all'allegato IV del suddetto decreto secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome.

STATO e TREND

L'andamento del numero medio annuale delle prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali risulta crescente.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Nella Figura 16.10, dove è riportata l'evoluzione del numero totale delle prescrizioni a confronto con il numero delle determinazioni direttoriali, si può notare una similitudine negli andamenti temporali tra i due indicatori. Il numero medio annuale delle prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali è aumentato rispetto al numero delle determinazioni direttoriali, registrando un *trend* positivo. Nel periodo 2004-2009 si rileva una media di circa 5 prescrizioni a determinazione direttoriale, che varia da un minimo di 3 nel 2004 a un massimo di circa 9 nel 2009, come si evince dal rapporto tra il numero delle prescrizioni e il numero delle determinazioni direttoriali (Tabella 16.7). Le prescrizioni relative agli interventi di mitigazione rappresentano circa il 7% del totale, rispetto a circa il 19% del monitoraggio. Tale andamento testimonia la crescente attenzione da parte dell'Amministrazione Pubblica centrale riguardo al miglioramento nelle varie fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio delle singole opere. Si evidenziano scostamenti negli anni, tuttavia si può rilevare una prevalenza delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale rispetto alle azioni di mitigazione e compensazione ambientale, tendenza che diminuisce negli ultimi anni. Premesso che ciascuna prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza a carico di Enti competenti diversi, nella Tabella 16.8 sono state individuate tutte le prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema agenziale. Tali verifiche, tra il 2004 e il 2009, rappresentano circa il 23% dei casi. Si può notare (Figura 16.12) come la percentuale delle verifiche di ottemperanza a carico del Sistema agenziale sia crescente dal 2004 al 2007, tendenza che diminuisce negli ultimi anni.

Tabella 16.7: Numero di determinazioni direttoriali positive, parzialmente positive e negative con prescrizioni, prescrizioni, raccomandazioni, prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale

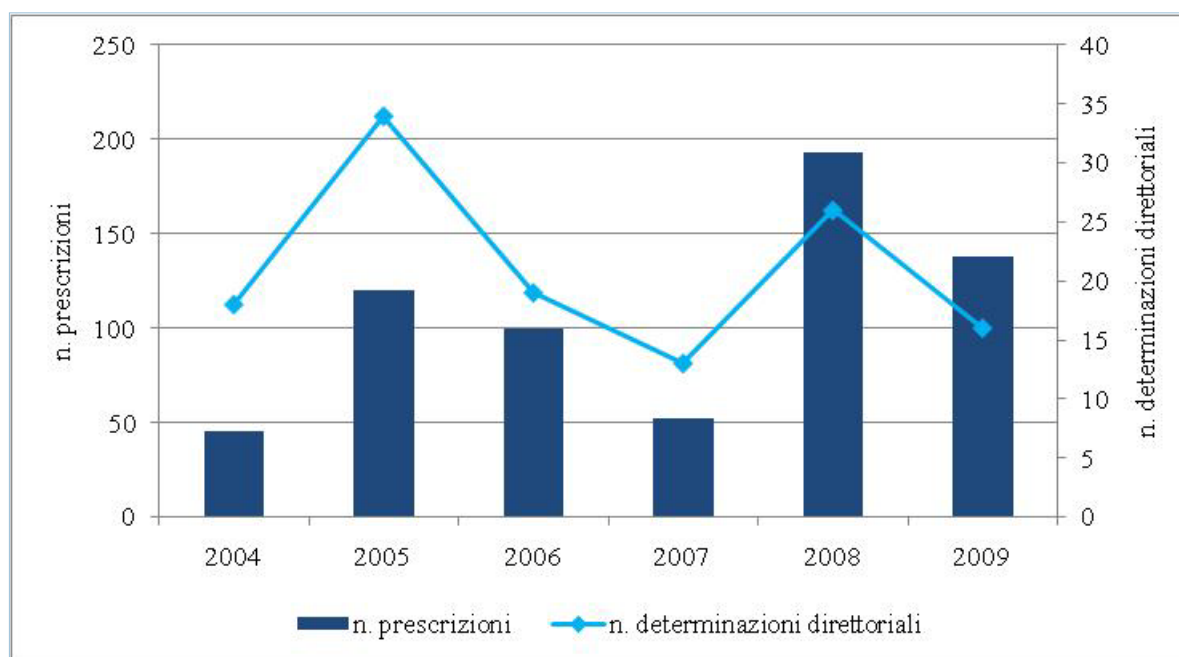
Anno	Determinazioni direttoriali positive, parzialmente positive e negative con prescrizioni	Prescrizioni	Raccomandazioni	Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale		Prescrizioni relative agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale	
	n.	n.	n.	n.	%	n.	%
2004	18	45	3	15	33,33	2	4,44
2005	34	120	10	28	23,33	2	1,67
2006	19	100	8	26	26,00	1	1,00
2007	13	52	2	18	34,62	5	9,62
2008	26	193	1	13	6,74	24	12,44
2009	16	138	0	25	18,12	9	6,52
TOTALE	126	648	24	125	19,29	43	6,64

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Tabella 16.8: Numero di prescrizioni e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)

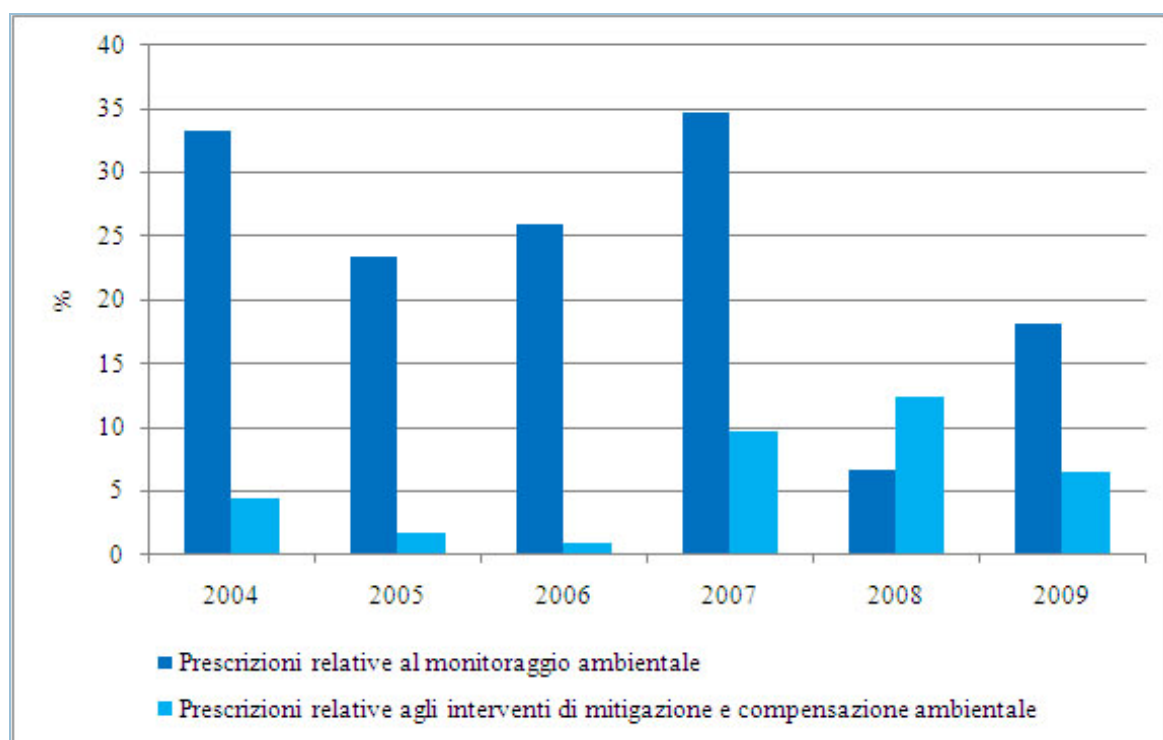
Anno	Determinazioni direttoriali totali	Prescrizioni totali	Prescrizioni di competenza Sistema agenziale	
	n.	n.	n.	%
2004	18	45	12	26,7
2005	34	120	30	25,0
2006	19	100	41	41,0
2007	13	52	19	36,5
2008	26	193	27	14,0
2009	16	138	23	16,7
TOTALE	126	648	152	23,5

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



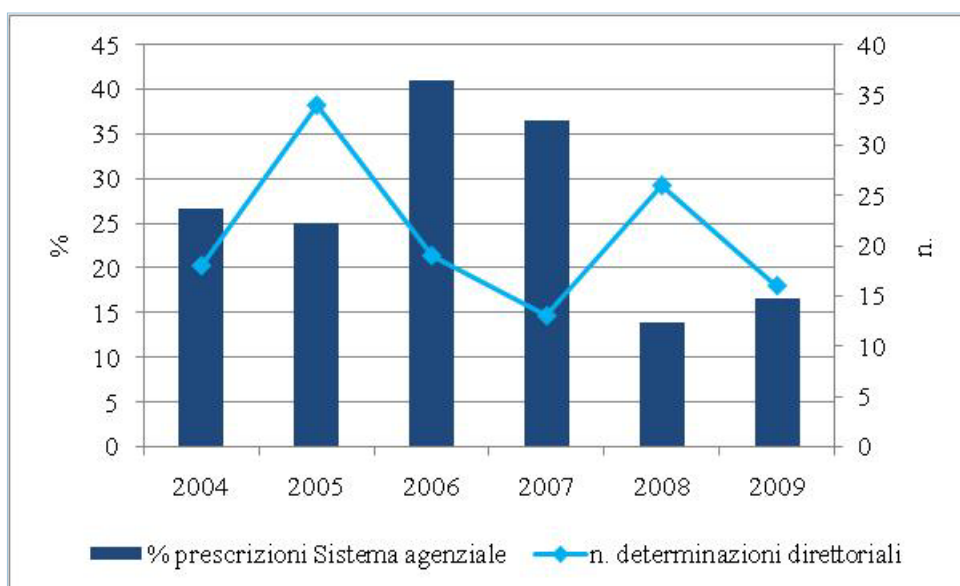
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.10: Evoluzione del numero delle prescrizioni e delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.11: Percentuale delle prescrizioni relative al monitoraggio ambientale e agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 16.12: Evoluzione del numero totale di prescrizioni di competenza del Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)

16.2 Qualità ambientale di organizzazioni e imprese

Il Regolamento europeo EMAS (CE 1221/09) rappresenta uno degli strumenti che la Commissione Europea si è data per rispondere alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo che stanno divenendo sempre più pressanti a livello planetario. Attraverso l'impiego di questo strumento la Commissione mira a favorire una migliore gestione delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, mediante l'individuazione di obiettivi di miglioramento continuo che vanno oltre le prescrizioni fissate dalla legislazione.

L'attuazione del sistema di gestione ambientale prevista da EMAS, peraltro, consente alle organizzazioni aderenti di aumentare la loro efficienza prestazionale e di limitare i costi derivanti da una non corretta gestione delle pratiche produttive.

EMAS, che nasce per favorire la salvaguardia dell'ambiente e per essere applicato ai processi produttivi industriali, oggi è accessibile a ogni tipo di organizzazione qualunque siano le produzioni o i servizi cui si dedica; questo ne fa uno strumento particolarmente valido per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, in quanto può attivare notevoli sinergie tra soggetti diversi (imprese, consumatori, amministrazioni).

L'applicazione di EMAS da parte delle organizzazioni prevede un percorso attraverso il quale si punta a individuare le criticità delle attività svolte e a programmare una serie di obiettivi di miglioramento.

L'*analisi ambientale iniziale*, primo passo da compiere per raggiungere la registrazione EMAS, ha lo scopo di indirizzare le organizzazioni verso l'individuazione dei punti ambientalmente critici della loro attività e le eventuali non conformità legislative, così come di evidenziare le possibili dispersioni di risorse dipendenti da una disattenta o non corretta gestione.

Al termine di questa complessa analisi, le organizzazioni sono in grado di risalire alle loro criticità, di fare propria una *politica ambientale* e quindi di progettare un *programma ambientale* che consenta un costante miglioramento delle prestazioni.

Sul raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma, l'organizzazione deve fornire evidenza oggettiva attraverso dati e indicatori contenuti in una *dichiarazione ambientale*, nella quale sono inserite anche informazioni di carattere generale relative all'azienda, la cui veridicità è attestata dalla convalida di un verificatore ambientale accreditato.

La *dichiarazione ambientale* è il documento con il quale l'organizzazione fornisce al pubblico, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali delle proprie attività, nonché sul loro continuo miglioramento. Tale dichiarazione deve essere inviata all'Organismo competente che verifica la rispondenza ai requisiti del Regolamento e delibera l'iscrizione dell'organizzazione sul registro europeo. A seguito della registrazione ufficiale l'organizzazione può utilizzare il logo EMAS secondo i dettami del Regolamento e rendere così evidente il proprio impegno nei confronti dell'ambiente. Il logo è il simbolo attraverso il quale la Comunità Europea ha voluto conferire un riconoscimento pubblico alle organizzazioni *leader* nella prevenzione e nella tutela dell'ambiente.

In Italia le funzioni di Organismo competente, sia per la registrazione sia per l'accreditamento dei verificatori ambientali, sono svolte dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, con il supporto tecnico di ISPRA.

La registrazione EMAS spinge le organizzazioni a vedere la tutela dell'ambiente non più come ostacolo alle proprie attività nei confronti delle quali esistono rigide prescrizioni e norme, ma come opportunità per ridurre i costi e incrementare la propria competitività sul mercato, facendo della salvaguardia ambientale uno dei propri punti di forza.

Nell'ambito dei sistemi volontari un quadro di riferimento importante per lo sviluppo dell'ecogestione è costituito dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000, adottati dall'*International Organization for Standardization*. L'ISO 14001 è una norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire un miglioramento degli impatti

ambientali delle proprie attività, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, e in tal senso è stato riconosciuto anche dal nuovo Regolamento EMAS.

Nel quadro Q16.2 sono riportate, per gli indicatori la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

Q16.2: Quadro delle caratteristiche indicatori Qualità ambientale di organizzazioni e imprese

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di registrazioni EMAS	Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali da parte del mondo produttivo e in generale di tutte le imprese	R	Regolamento CE 1221/09 DPR 04/06/97, n. 335 L 70/94 DM 02/08/95, n. 413 DM 12/06/98, n. 236
Numero di certificati EN-UNI-ISO 14001	Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali in particolare del mondo produttivo, in generale, delle organizzazioni	R	Norme UNI serie ISO 14000

Bibliografia

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari

<http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/>

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS

DESCRIZIONE

Il numero di registrazioni EMAS rappresenta un buon indice per valutare il livello di attenzione rivolto alle problematiche ambientali da parte delle organizzazioni/imprese. Le motivazioni alla base della scelta delle organizzazioni di registrarsi EMAS sono di varia natura e possono essere classificate sulla base dei benefici che questo comporta. Tra questi si annoverano: prevenzione e riduzione degli impatti ambientali; riduzione del rischio di incidente; riduzione dei consumi di materie prime e di energia; riduzioni delle emissioni e dei rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali; maggiore coinvolgimento dei dipendenti; maggiore comunicazione e trasparenza.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

I dati sono ricavati dal Registro delle organizzazioni EMAS tenuto dall'ISPRA, quindi possono essere considerati comparabili, affidabili, accurati. Coprono un periodo che va dal 1997 a novembre 2010, reperiti sempre con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Le normative di riferimento (Regolamento CE 1221/09) non pongono alcun obiettivo prefissato, poiché questo strumento è volontario.

STATO e TREND

Il numero di organizzazioni registrate EMAS rappresenta un indicatore della sensibilità e dell'impegno delle organizzazioni stesse nei confronti dell'ambiente che, aderendo al Regolamento europeo 1221/09, intendono diminuire la pressione che la propria attività, i propri prodotti e servizi, esercitano sugli ecosistemi. Il *trend* è stazionario e si può affermare che le registrazioni EMAS siano interessate da una fase di rallentamento. In particolare, da dicembre 2009 a novembre 2010, il numero delle organizzazioni registrate è passato da 1.036 a 1.055 (Tabella 16.9), mentre il numero totale delle registrazioni effettuate, nello stesso periodo, è passato da 1.211 a 1.232 (Figura 16.13).

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

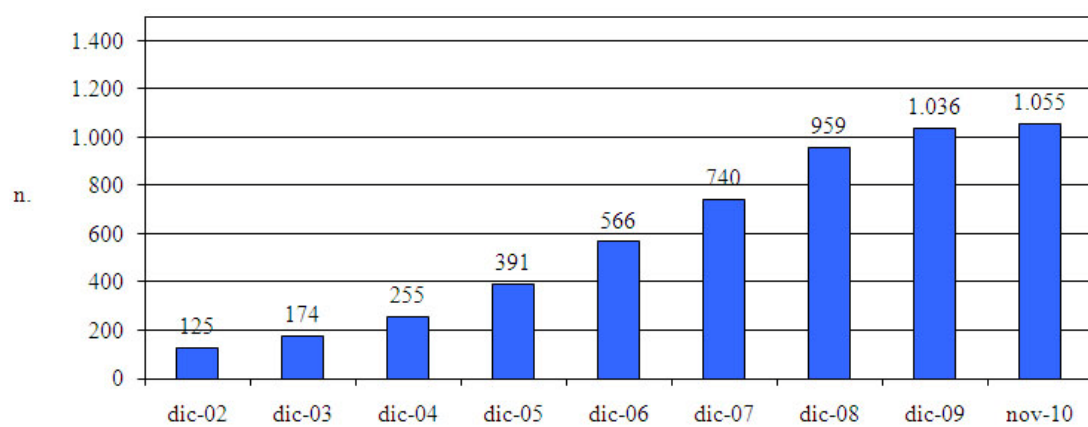
Anche se il numero delle registrazioni è ancora in aumento, si nota un rallentamento nella crescita (Tabella 16.9, Figura 16.13). Ciò si sta verificando sia per l'alto tasso di abbandono degli ultimi mesi dovuta alla particolare situazione economica, sia per la lunga pausa trascorsa tra i due successivi mandati dell'organismo competente. Nel 2010 si osserva comunque una crescita del numero totale dei certificati EMAS rilasciati (Figura 16.14), anche se fino a novembre 2010 sono stati emessi solo 21 certificati, mentre in tutto il 2009 ne sono stati rilasciati 161 e 246 nel 2008. Le motivazioni dell'abbandono sono difficili da evidenziare in quanto dipendenti da molteplici fattori di diversa natura oggetto, al momento, di un'analisi approfondita. Tra le attività produttive maggiormente rappresentative delle organizzazioni registrate, suddivise per codice NACE prevalente (Regolamento CE 1893/2006: classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea), quelle predominanti si riferiscono ai settori: pubblica amministrazione, smaltimento rifiuti, produzione elettrica (Figura 16.15). Come si osserva in Figura 16.16, le regioni con il maggior numero di registrazioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Trentino-Alto Adige, e considerando l'andamento delle registrazioni per area geografica (Figura 16.17), si nota la preponderanza delle registrazioni nel Nord (54%). Tale dato è da attribuire a una maggiore

sensibilità alla tematica della certificazione da parte degli imprenditori/amministrazioni settentrionali. Per quanto concerne la distribuzione delle organizzazioni registrate per tipologia (Figura 16.18), si evidenzia la predominanza piccole imprese. L'incremento della tipologia Altro (Enti, scuole, ecc.), dovuto soprattutto all'ingente afflusso di pubbliche amministrazioni, ha determinato una distribuzione più equilibrata delle organizzazioni nelle restanti categorie.

Tabella 16.9: Evoluzione del numero di organizzazioni registrate EMAS per regione

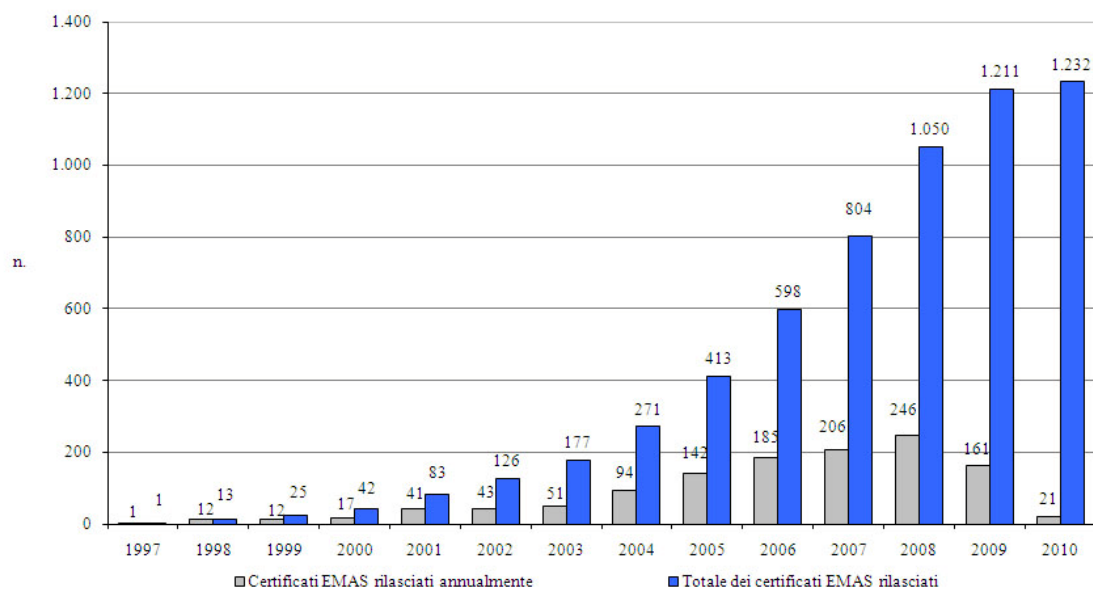
Regione/Provincia autonoma	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	30/11/2010
	n.								
Piemonte	9	13	16	23	37	43	51	60	60
Valle d'Aosta	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Lombardia	30	35	44	59	81	102	116	126	127
<i>Bolzano - Bozen</i>	4	4	3	4	7	7	6	8	8
<i>Trento</i>	1	1	1	4	8	9	34	65	66
Veneto	14	17	19	26	35	39	60	62	61
Friuli-Venezia Giulia	1	2	4	4	5	14	28	32	33
Liguria	3	3	8	12	16	19	27	24	24
Emilia-Romagna	41	63	90	116	135	158	184	185	186
Toscana	6	9	16	40	77	109	133	130	133
Umbria	0	1	2	4	9	16	25	27	28
Marche	0	2	5	6	13	23	29	33	35
Lazio	5	6	7	13	20	28	30	33	34
Abruzzo	4	6	6	13	18	21	27	32	31
Molise	1	1	3	4	4	6	12	11	11
Campania	0	1	8	17	31	41	58	60	66
Puglia	1	0	4	12	16	29	53	69	70
Basilicata	0	2	3	4	10	10	14	16	16
Calabria	1	1	1	6	9	9	12	11	11
Sicilia	3	4	9	12	17	33	35	31	32
Sardegna	1	1	4	10	16	22	23	19	21
ITALIA	125	174	255	391	566	740	959	1.036	1.055

Fonte: ISPRA



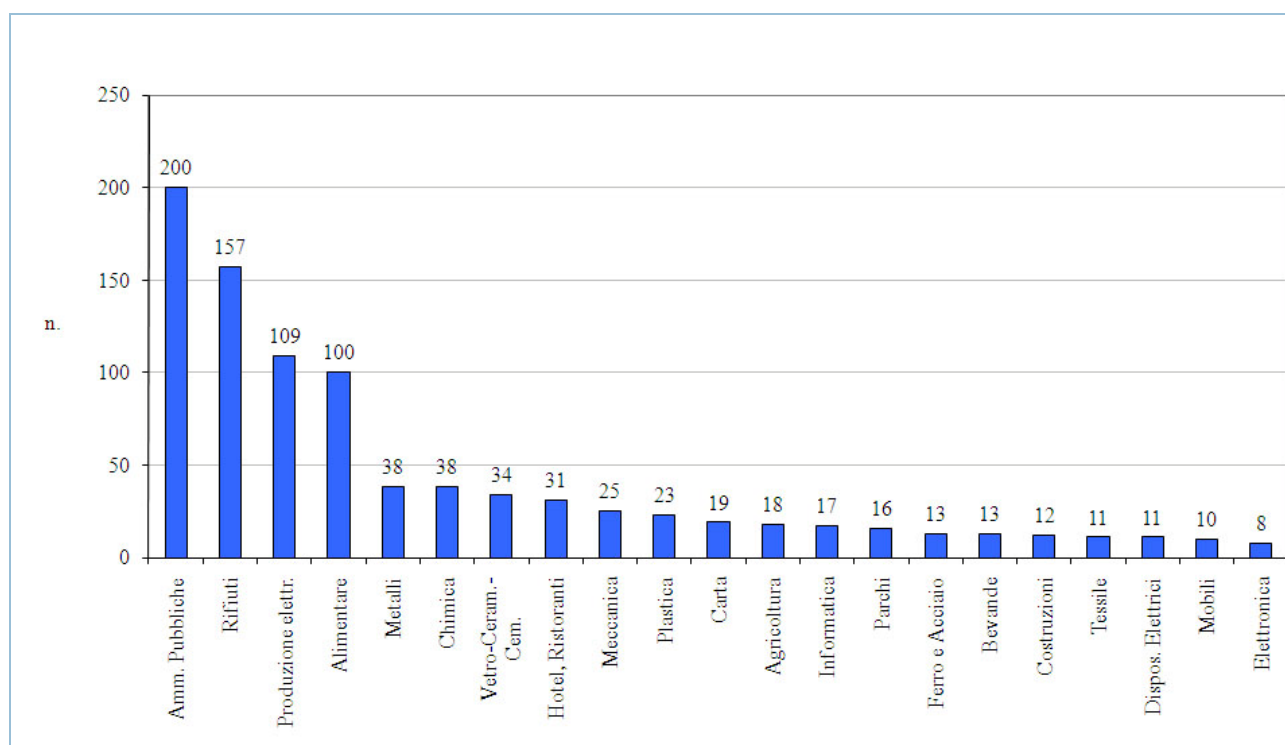
Fonte: ISPRA

Figura 16.13: Evoluzione del numero di organizzazioni registrate EMAS in Italia



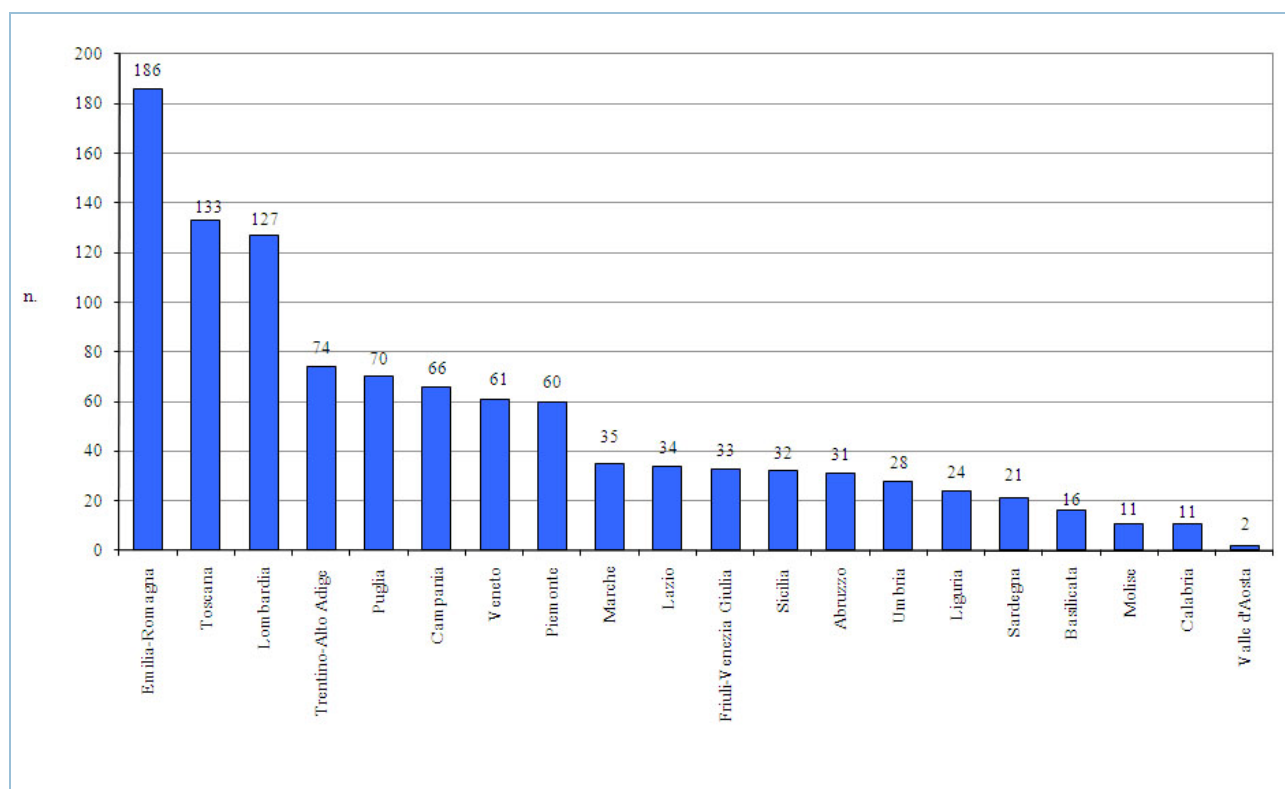
Fonte: ISPRA

Figura 16.14: Evoluzione del numero di certificati EMAS rilasciati in Italia



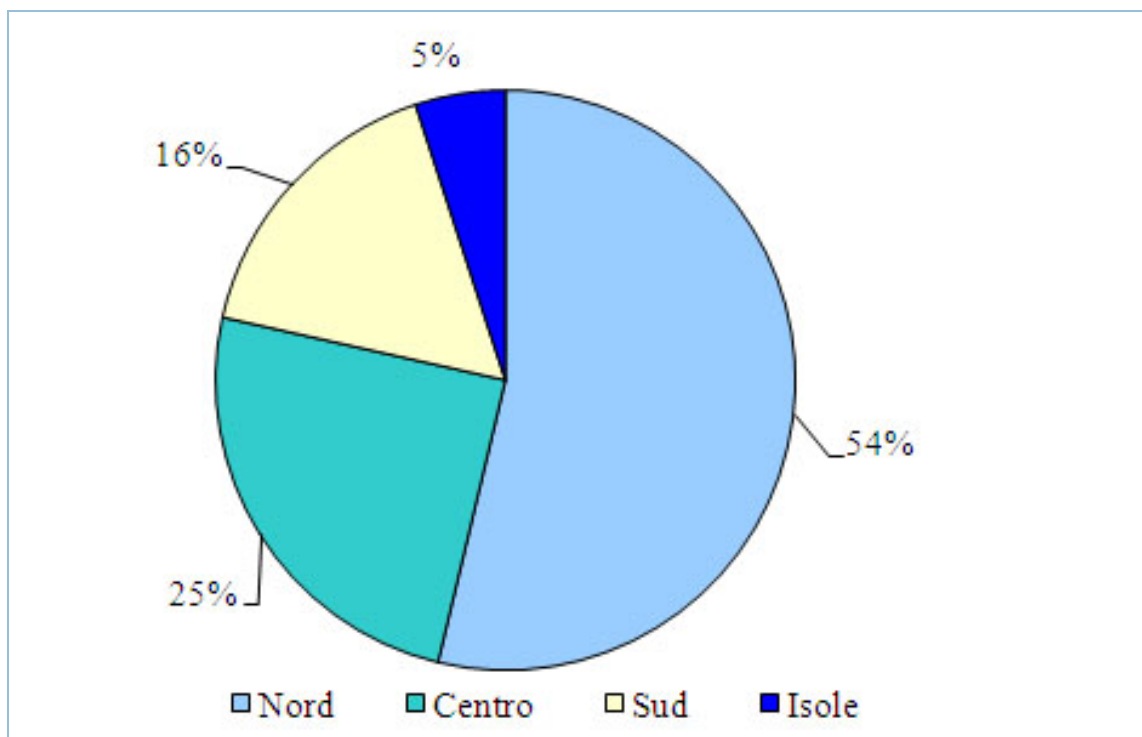
Fonte: ISPRA

Figura 16.15: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per codice NACE prevalente (30/11/2010)



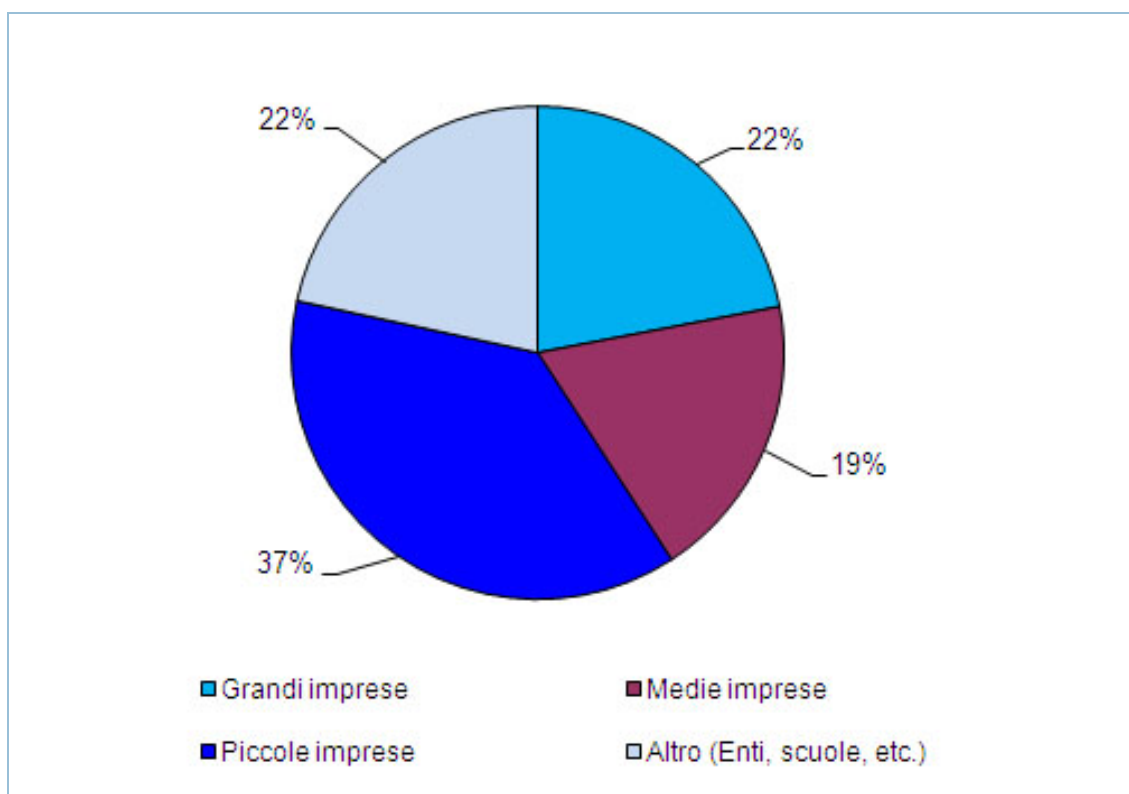
Fonte: ISPRA

Figura 16.16: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per regione (30/11/2010)



Fonte: ISPRA

Figura 16.17: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per area geografica (30/11/2010)



Fonte: ISPRA

Figura 16.18: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per tipologia (30/11/2010)

NUMERO DI CERTIFICATI UNI-EN-ISO 14001

DESCRIZIONE

Il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001 può essere considerato un indicatore di sensibilità verso l'ambiente delle imprese e delle organizzazioni che intendono gestire e diminuire i fattori di pressione derivanti dalle proprie attività. Una diffusa presenza dei sistemi di gestione ambientale segnala una certa recettività al tema dello sviluppo sostenibile, a tutto vantaggio della qualità dell'ambiente. Il numero di certificati indica, invece, quante organizzazioni hanno raggiunto tali obiettivi e quindi rispondono ai requisiti della rispettiva norma di riferimento. Il processo di certificazione passa attraverso il controllo indipendente di un ente accreditato che, quindi, assicura la terzietà del giudizio espresso. Le informazioni fornite dall'indicatore sono, dunque, da intendersi in un'ottica di risposta alle problematiche di pressione e impatto generate dall'inquinamento legato ad attività produttive. I benefici nell'adozione della certificazione UNI-EN-ISO 14001 sono da ricondurre principalmente a: prevenzione o riduzione degli impatti ambientali; riduzione di utilizzo di materie prime ed energia implicati nei processi aziendali; riduzione di emissioni o rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso obiettivi gestionali e/o tecnologici e impiantistici.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
2	2	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle certificazioni, acquisiti e aggiornati dal SINCERT/ACCREDIA. I dati SINCERT/ACCREDIA possono essere considerati comparabili e affidabili, sono reperiti sempre con la stessa metodologia e coprono il periodo 2002 - luglio 2010. La copertura geografica è nazionale.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Nessun obiettivo prefissato poiché questo strumento è volontario.

STATO e TREND

L'indicatore continua ad avere un *trend* positivo anche nel 2010 (Tabella 16.10). Tale informazione fa riferimento esclusivamente ai certificati rilasciati da valutatori accreditati da ACCREDIA.

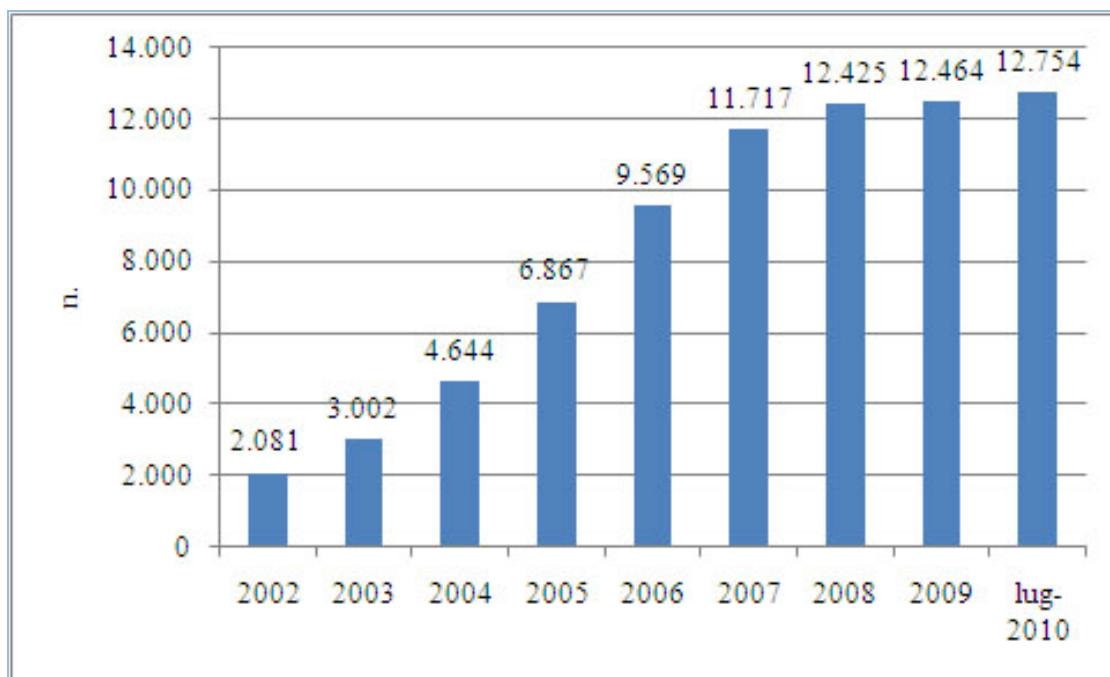
COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Il numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 è in crescita avendo raggiunto, nel luglio 2010, 12.754 unità (Figura 16.19). Come si evince dalla Figura 16.20, tra le regioni italiane, il primato del maggior numero di organizzazioni certificate spetta alla Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte. La Campania, contrariamente alla situazione del 2009 in cui occupava il terzo posto, si posiziona al quarto.

Tabella 16.10: Evoluzione del numero delle certificazioni ISO 14001 per regione

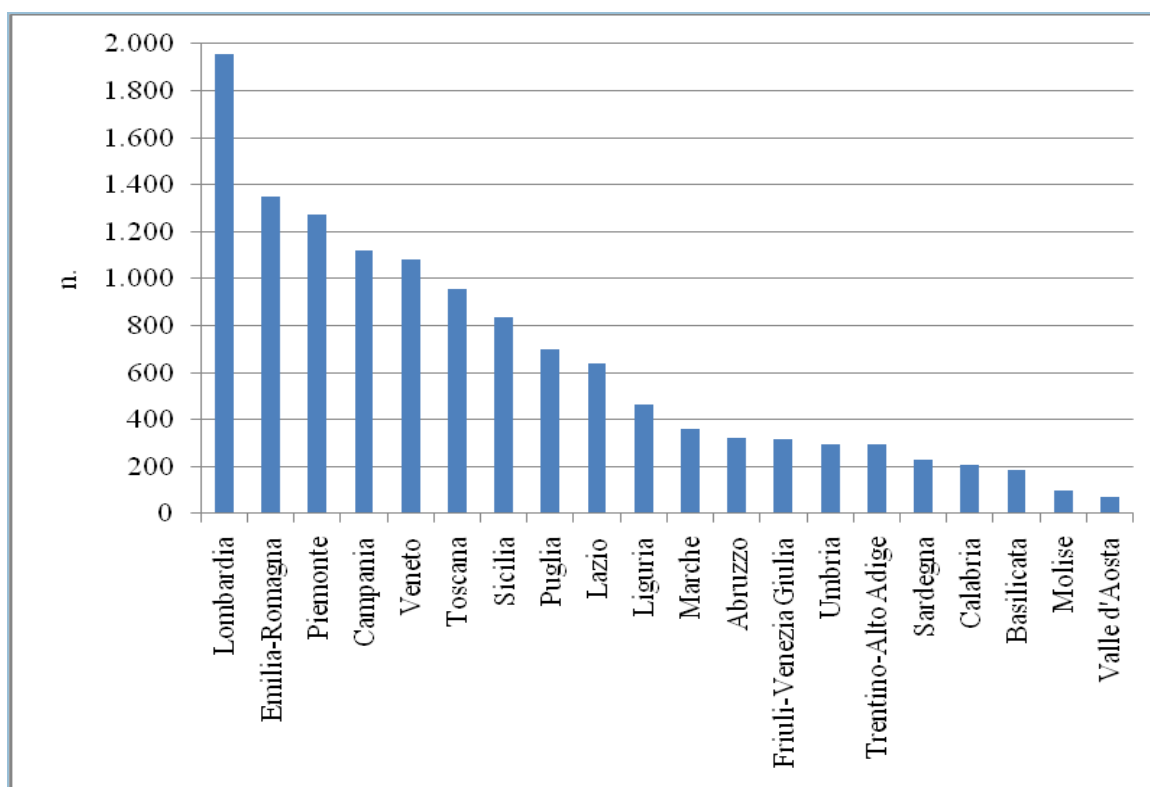
Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	31/07/2010
	n.								
Piemonte	208	323	476	747	1.045	1.215	1.288	1.204	1.275
Valle d'Aosta	8	20	24	62	106	110	63	62	72
Lombardia	415	533	763	1.152	1.388	1.622	1.637	289	1.955
Trentino-Alto Adige	39	51	61	152	186	207	233	1.915	294
Veneto	204	287	391	603	815	984	1.011	1.040	1.080
Friuli-Venezia Giulia	39	56	106	148	249	292	358	358	319
Liguria	86	122	158	247	367	477	446	436	465
Emilia-Romagna	219	306	441	548	888	1.085	1.296	1.139	1.347
Toscana	100	150	271	366	581	778	886	934	956
Umbria	18	25	49	129	186	239	264	298	297
Marche	29	51	81	163	271	321	349	392	360
Lazio	78	115	216	326	441	535	568	665	637
Abruzzo	85	116	172	202	278	327	338	363	320
Molise	25	33	43	45	64	104	113	116	97
Campania	189	329	521	721	932	1.124	1.230	1.105	1.122
Puglia	138	179	317	427	557	731	792	682	701
Basilicata	20	30	49	96	141	165	164	184	183
Calabria	29	61	89	142	212	285	273	231	210
Sicilia	103	150	278	412	656	871	906	804	835
Sardegna	49	65	138	179	206	245	210	247	229
ITALIA	2.081	3.002	4.644	6.867	9.569	11.717	12.425	12.464	12.754

Fonte: SINCERT/ACCREDIA



Fonte: SINCERT/ACCREDIA

Figura 16.19: Evoluzione del numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 in Italia



Fonte: SINCERT/ACCREDIA

Figura 16.20: Distribuzione della certificazione ISO 14001 per regione (31/07/2010)

16.3 Qualità ambientale dei prodotti

L'Ecolabel dell'Unione Europea (di seguito denominato Ecolabel UE) è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Tali prodotti possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati *standard* prestazionali: l'etichetta, infatti, attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

La Commissione Europea, con il supporto degli Stati membri, definisce i gruppi di prodotti che possono essere certificati, basandosi su studi relativi sia alla diffusione sul mercato di tali prodotti/servizi sia all'impatto ambientale da essi generato, e per ciascun gruppo di prodotti selezionato stabilisce specifici criteri ecologici e prestazionali.

La definizione dei criteri Ecolabel UE avviene attraverso un'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio evidenziando gli impatti ambientali (qualità dell'aria e dell'acqua, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, riduzione gas effetto serra, ecc.) generati nelle varie fasi di vita del prodotto/servizio stesso. I criteri Ecolabel UE hanno lo scopo di ridurre proprio tali impatti e i prodotti e i servizi devono rispettare i criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti.

Possono essere etichettati i prodotti di largo consumo (con l'eccezione di alimenti, bevande e medicinali) e i servizi. Sono attualmente disponibili 26 gruppi di prodotti Ecolabel UE (altri 4 sono in preparazione); in particolare esistono criteri Ecolabel UE per: detersivi (per lavastoviglie, bucato, multiuso e per piatti), calzature, elettrodomestici (televisori, pompe di calore), saponi e balsami, prodotti in tessuto carta, carta per copie e grafica, prodotti vernicianti per interni e per esterni, ammendanti, substrati di coltivazione, personal computer, computer portatili, prodotti tessili, lampade elettriche, coperture dure, coperture tessili per pavimenti, coperture a base di legno per pavimenti, mobili in legno, lubrificanti, materassi, servizio di ricettività turistica e servizio di campeggio.

Tra i servizi, dopo quello di "ricettività turistica", il primo per il quale sono stati sviluppati i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE, è stato definito anche il "servizio di campeggio" (criteri in vigore dal 2005). Ad oggi il servizio di ricettività turistica rappresenta il gruppo di prodotti *leader* per numero di licenze Ecolabel UE assegnate sia in Italia sia in Europa.

Molteplici vantaggi possono essere evidenziati, sia per l'azienda che richiede il marchio Ecolabel UE, sia per il consumatore che sceglie i prodotti a marchio Ecolabel UE. Infatti tale marchio: è basato su un sistema di adesione volontario; è selettivo, vengono etichettati solo i prodotti migliori dal punto di vista ambientale; offre un'informazione immediata sulle caratteristiche ambientali del prodotto; offre un'informazione attendibile di conformità a rigorosi requisiti stabiliti a livello comunitario; è valido in tutta Europa.

Inoltre, la credibilità del marchio Ecolabel UE è accentuata dall'*iter* di concessione secondo cui il marchio viene rilasciato da un ente indipendente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel) che si avvale del supporto tecnico di ISPRA. ISPRA svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel UE e mediante il controllo dei rapporti di prova e delle dichiarazioni presentate dal richiedente. L'etichetta, inoltre, offre al consumatore un parametro di scelta valido e sostenibile, fornendo all'azienda la possibilità di distinguersi tra le altre del settore.

L'importanza di questo strumento è dimostrata sia nel GPP (*Green Public Procurement*) sia nel Piano di azione per "produzione e consumo sostenibili" (PCS) dove le etichette ecologiche assumono un ruolo centrale di stimolo sia a produzioni, sia a consumi più sostenibili.

Incentivare e stimolare il "consumo rispettoso dell'ambiente" è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali del sistema Ecolabel UE, in Europa e in Italia, attraverso una diffusione capillare della conoscenza del marchio rivolta ai consumatori e alle aziende, rendendo i portatori di interesse (*stakeholders*) attivamente partecipi al processo.

Oltre all'Ecolabel UE esistono anche altri tipi di etichette ambientali, nazionali ed europee, che comunicano informazioni ambientali su prodotti immessi sul mercato.

Il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE è un esempio di etichetta ecologica di tipo I. Le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) sono quelle rilasciate da enti certificatori terzi per un determinato gruppo di prodotti.

Le etichette ecologiche di tipo II (ISO 14021) sono invece autodichiarazioni o dichiarazioni ecologiche di qualità ambientale diffuse dai produttori e/o dai fabbricanti per i propri prodotti. La riciclabilità o il contenuto in materiale riciclato sono esempi del tipo di informazione presente per questo tipo di dichiarazione.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) è un'etichetta ecologica di tipo III (ISO 14025) destinata a prodotti e servizi. La DAP è uno strumento volontario che fornisce informazioni basate sullo studio del ciclo di vita del prodotto (LCA), non è selettivo e le dichiarazioni sono comparabili tra i vari gruppi di prodotti. È uno strumento di comunicazione pensato per essere usato principalmente dall'industria e dalle pubbliche amministrazioni come fonte di informazioni oggettive e comparabili sulla qualità ambientale di prodotti e servizi.

Nel quadro Q16.3 sono riportate, per gli indicatori popolati, la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

Q16.3: Quadro delle caratteristiche indicatori Qualità ambientale dei prodotti

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel UE	Descrivere l'evoluzione negli anni della sensibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi in Italia. In particolare, descrivere l'andamento della Politica ambientale Integrata di Prodotto nel nostro Paese attraverso l'adesione, da parte delle aziende, agli strumenti ambientali volontari, indirizzati a un "mercato verde"	R	Regolamento CE 66/2010 DM 413/95 Decisione CE 2000/45 Decisione CE 2002/255-741-747 Decisione CE 2003/31-121-200 Decisione CE 2004/669 Decisione CE 2005/341-342-343-344-360 Decisione CE 2006/799 Decisione CE 2007/64-506 Decisione CE 2009/300-543-544-563-564-567-568-578-607

Bibliografia

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari
<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>
www.eco-label.com

NUMERO DI LICENZE RILASCIATE PER IL MARCHIO ECOLABEL UE

DESCRIZIONE

Il numero di licenze Ecolabel UE è un indicatore di risposta. Rappresenta "l'offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale" da parte delle aziende e, conseguentemente, un "consumo più sostenibile" dei consumatori, evidenziando in questo modo la sensibilità ambientale del settore produttivo. Infatti, i prodotti etichettati con il marchio Ecolabel UE hanno un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, essendo i criteri basati sullo studio LCA, mantenendo sia le caratteristiche prestazionali sia quelle ambientali. Il marchio Ecolabel UE promuove i prodotti che: riducono gli impatti ambientali; riducono l'utilizzo di materie prime ed energia; hanno una maggiore durata di vita; riducono le emissioni e i rifiuti; riducono l'utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive; garantiscono un'informazione attendibile e trasparente. Tale indicatore è quindi da considerarsi come un'espressione di consapevolezza dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e della salvaguardia dell'ambiente da parte della società odierna, aziende e consumatori, in linea con i principi di "sostenibilità ambientale" enunciati nel Sesto Programma di Azione in materia di Ambiente dalla Comunità Europea.

QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle licenze Ecolabel UE e al numero di prodotti e servizi certificati, acquisiti e aggiornati con regolarità da ISPRA. I dati possono essere considerati comparabili, affidabili e accurati. Coprono un periodo dal 1998 al 2009 e sono reperiti sempre con la stessa metodologia.



OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

La normativa di riferimento (Regolamento CE 66/2010) non pone obiettivi quantitativi, essendo l'Ecolabel UE uno degli strumenti volontari delle politiche ambientali europee. La finalità del Regolamento è di orientare il consumo, e quindi il mercato, verso prodotti più "puliti".

STATO e TREND

Il numero di licenze Ecolabel UE in Italia è in continuo aumento. Il *trend* dell'indicatore è decisamente positivo.

COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Italia, dal 1998 a dicembre 2009, sono state rilasciate 332 licenze Ecolabel UE per un totale di 10.169 prodotti/servizi etichettati, distribuiti in 15 gruppi di prodotti (vernici e pitture, detersivi e detergenti di vario tipo, saponi e shampoo, calzature, prodotti tessili, carta grafica e carta per copie, tessuto carta, coperture dure per pavimenti, materassi, substrati di coltivazione, servizio di campeggio e servizio di ricettività turistica). Dai dati si evince un *trend* positivo nel tempo (1998-2009) sia per le licenze Ecolabel UE rilasciate, sia per il numero di prodotti e servizi etichettati (Tabella 16.11 e Figura 16.21). L'Italia, con 332 licenze, detiene il primato tra gli Stati membri europei per maggior numero di licenze Ecolabel UE rilasciate (Tabella 16.12), seguita dalla Francia (187 licenze) e dalla Danimarca (72 licenze). Il gruppo di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel UE, in Italia, è il "servizio di ricettività turistica" con 199 licenze, seguito dai "detersivi multiuso e per servizi sanitari" (22 licenze) e dal "servizio di campeggio" con 17 licenze (Figura 16.22). Dal 2003, anno di pubblicazione dei criteri Ecolabel UE per il servizio di ricettività turistica,

la crescita (da 2 licenze nel 2004 a 199 nel 2009) del numero di licenze concesse per questo gruppo di prodotti è stata un'evidente dimostrazione della sentita esigenza di un marchio ecologico nel settore turistico, nonché il risultato della campagna di promozione e diffusione del marchio Ecolabel UE per i servizi (ricettività turistica e campeggio) avviata e proseguita da ISPRA con la collaborazione delle ARPA. Dall'analisi della Figura 16.23, si rileva una netta prevalenza di licenze rilasciate nel Nord (74%), seguito dal Centro (15%), Sud e Isole (10%) ed Estero (1%), cioè aziende la cui sede legale è situata in Europa. La regione con il maggior numero di licenze Ecolabel UE totali (prodotti + servizi) è il Trentino-Alto Adige con 122 licenze, seguita da Emilia-Romagna e Toscana (39) e dalla Lombardia (33) (Figura 16.24). Distinguendo tra licenze rilasciate per prodotti e quelle assegnate ai servizi (ricettività turistica e di campeggio), si osserva che il Trentino-Alto Adige mantiene il suo primato esclusivamente per licenze Ecolabel UE legate ai servizi (le 122 licenze assegnate in questa regione sono tutte relative a servizi turistici e di campeggio). La regione che invece presenta il maggior numero di licenze Ecolabel UE per la categoria "prodotti" è la Lombardia con 33 licenze assegnate. A livello europeo i gruppi di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel UE sono rappresentati dal "servizio di ricettività turistica", "detergenti multiuso e per servizi sanitari" e dai "prodotti tessili" (Tabella 16.13). La crescita delle licenze Ecolabel UE può essere rapportata alla maggiore visibilità che sta assumendo il marchio tra i consumatori e all'aumento della "sensibilità ambientale" delle aziende, dovuta a fattori quali la crescita del "mercato verde", concorrenza e incentivi. Si prevede, quindi, un aumento del numero di licenze Ecolabel UE nei prossimi anni, anche grazie alle diverse campagne di promozione avviate da ISPRA.

Tabella 16.11: Evoluzione del marchio Ecolabel UE in Italia (dicembre 2009)

Anno	Prodotti	Licenze rilasciate
	n.	
1998	2	1
1999	7	1
2000	54	4
2001	174	6
2002	254	14
2003	166	5
2004	132	27
2005	351	25
2006*	244	-1
2007	1.090	92
2008	1.348	76
2009	6.347	82
TOTALE	10.169	332

Fonte: ISPRA

NOTA:

* Revoca di una licenza

Tabella 16.12: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel UE negli Stati membri (dicembre 2009)

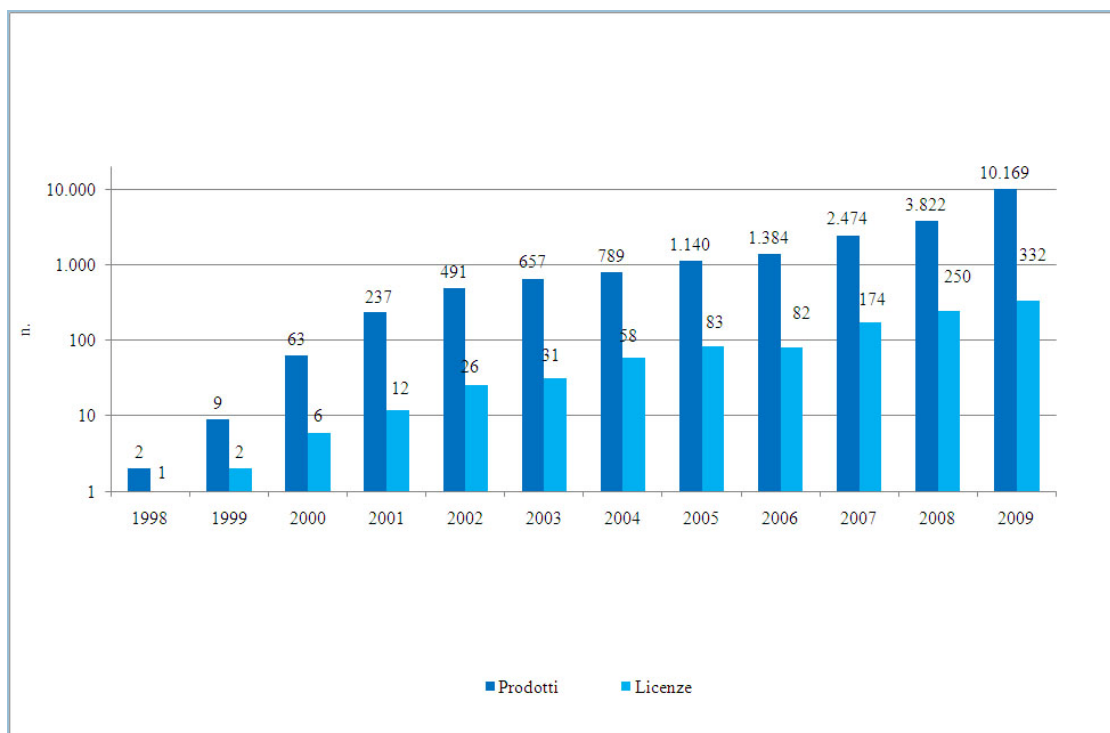
Stati membri	Licenze rilasciate
	n.
Italia	332
Francia	187
Danimarca	72
Germania	70
Austria	67
Spagna	59
Grecia	28
Svezia	28
Regno Unito	28
Irlanda	19
Olanda	18
Repubblica Ceca	15
Portogallo	14
Belgio	12
Polonia	11
Finlandia	9
Norvegia	7
Ungheria	6
Romania	4
Slovenia	3
Lettonia	3
Cipro	2
Slovacchia	2
Estonia	1
Malta	1
Bulgaria	0
Islanda	0
Liechtenstein	0
Lituania	0
Lussemburgo	0
TOTALE	998

Fonte: Commissione Europea DG-Ambiente

Tabella 16.13: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel UE per gruppo di prodotti (dicembre 2009)

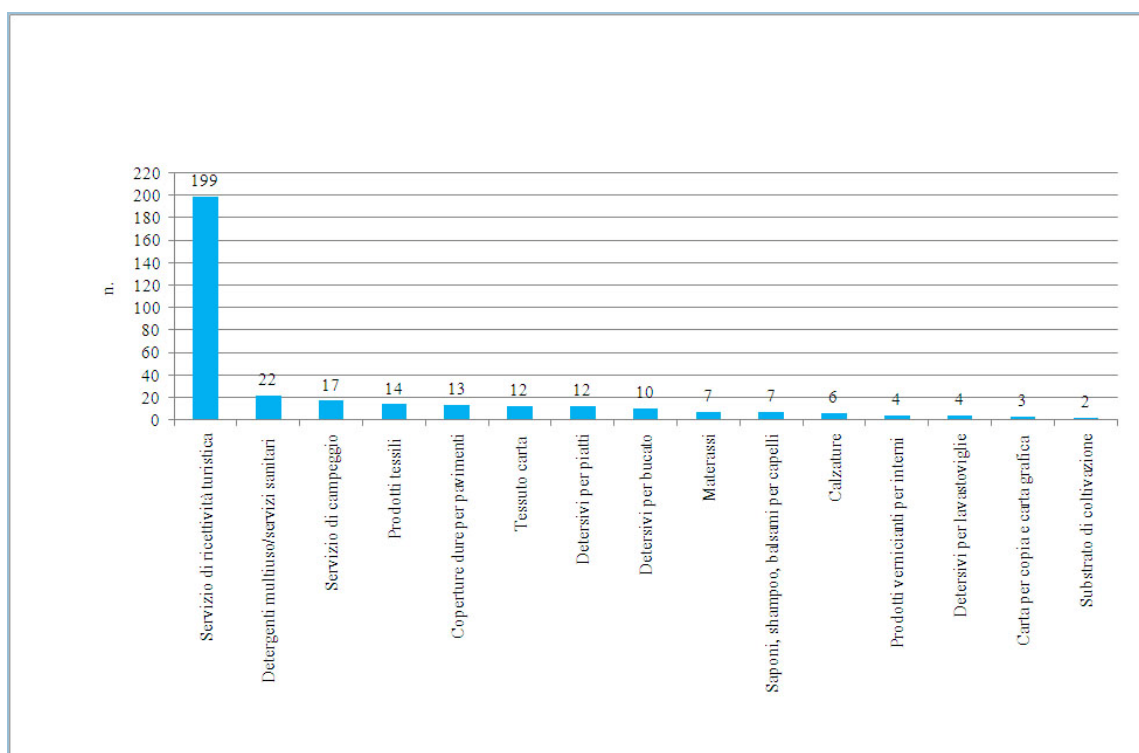
Gruppo di Prodotti	Licenze rilasciate
	n.
Servizio di ricettività turistica	382
Detergenti multiuso e per servizi sanitari	113
Prodotti tessili	86
Prodotti vernicianti per interni/esterni	77
Servizio di campeggio	63
Detersivi per piatti	62
Tessuto carta	31
Detersivi per bucato	28
Lubrificanti	24
Saponi, shampoo, balsami per capelli	22
Detersivi per lavastoviglie	20
Ammendanti	15
Coperture dure	15
Materassi	14
Carta per copie e carta grafica	13
Calzature	11
Substrati di coltivazione	8
Lampade elettriche	5
TV	4
Personal Computer	2
PC portatili	2
Pompe di calore	1
TOTALE	998

Fonte: Commissione Europea DG-Ambiente



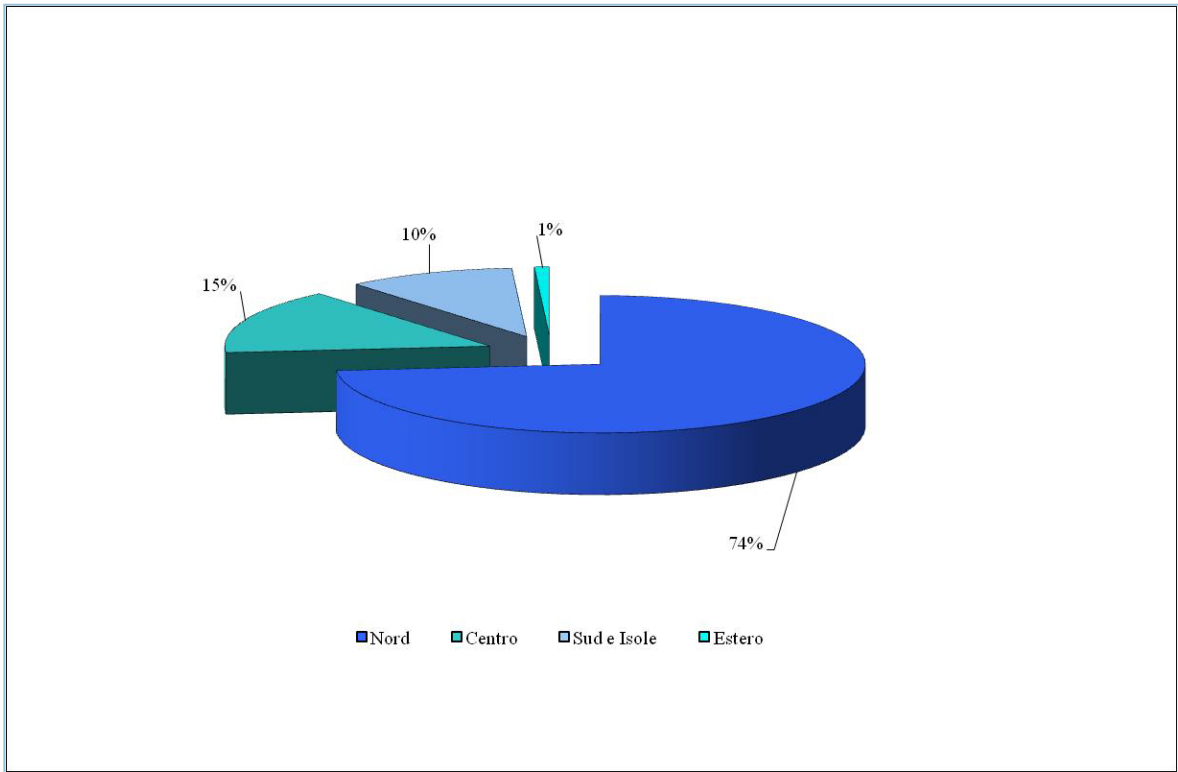
Fonte: ISPRA

Figura 16.21: Evoluzione delle licenze Ecolabel UE in Italia (dicembre 2009)

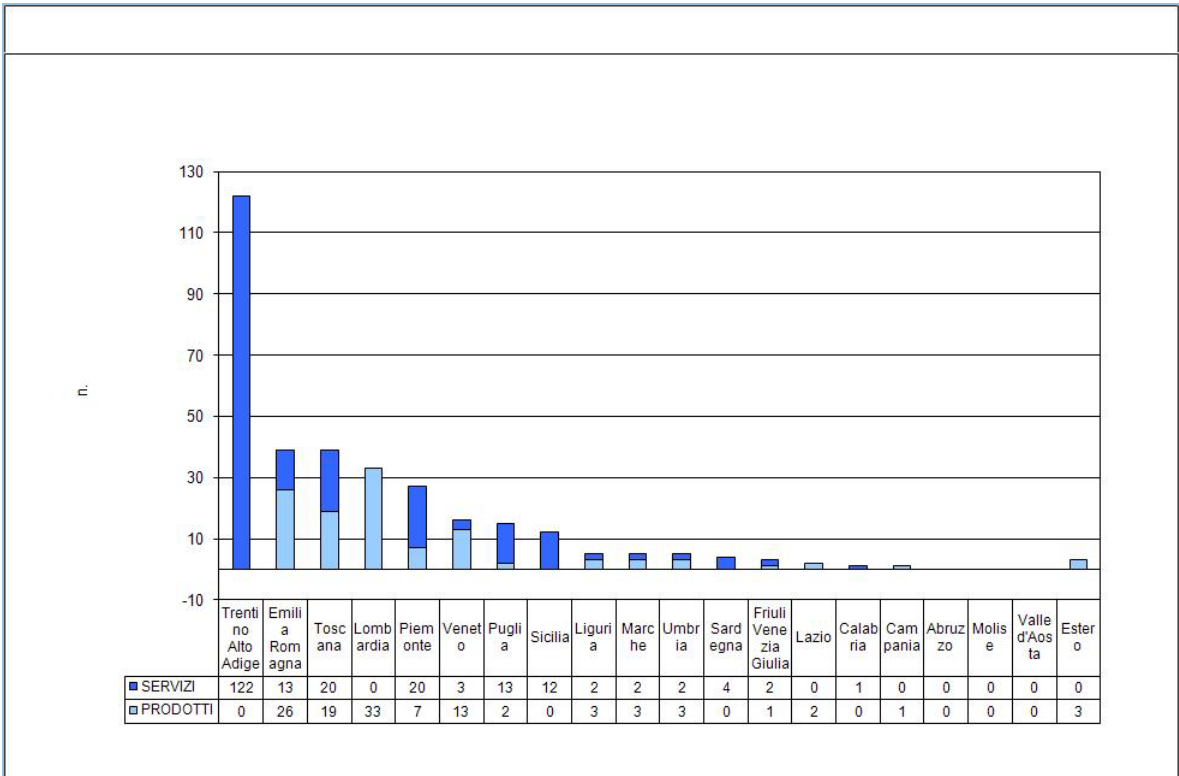


Fonte: ISPRA

Figura 16.22: Distribuzione in Italia delle licenze Ecolabel UE per gruppo di prodotti (dicembre 2009)



Fonte: ISPRA
Figura 16.23: Ripartizione geografica delle licenze Ecolabel UE in Italia (dicembre 2009)



Fonte: ISPRA
Figura 16.24: Distribuzione regionale delle licenze Ecolabel UE in Italia (dicembre 2009)